

# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

(Testo deliberato in data 16/02/2015 e da ultimo aggiornato in data 06/04/2021)

## INDICE

<b>PARTE GENERALE</b> .....	6
Definizioni .....	7
<b>CAPITOLO 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b> .....	10
1.1. <b>Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento</b> .....	10
1.2. <b>Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente</b> .....	12
<b>CAPITOLO 2 - LINEE GUIDA A.N.I.A.</b> .....	15
<b>2. Linee Guida A.N.I.A.</b> .....	15
<b>CAPITOLO 3 - IL MODELLO DI AGCS</b> .....	17
<b>3.1. Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di AGCS</b> .....	17
.....	17
<b>3.2. Funzione e scopo del Modello</b> .....	19
<b>3.3. Natura e fonti del Modello</b> .....	20
<b>3.4. Codice di Condotta e Modello</b> .....	22
<b>3.5. La costruzione del Modello e la sua struttura</b> .....	22
<b>3.6. La procedura di adozione e aggiornamento del Modello</b> .....	25
<b>3.7. Destinatari del Modello</b> .....	26
<b>CAPITOLO 4 - LE ATTIVITA' SENSIBILI DI AGCS</b> .....	27
<b>4. Le Attività Sensibili di AGCS</b> .....	27
<b>CAPITOLO 5 - ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)</b> .....	29
<b>5.1. Identificazione dell'organismo di vigilanza</b> .....	29
<b>5.2 Funzione e poteri dell'OdV</b> .....	32
<b>5.3 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali</b> .....	34
<b>5.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</b> .....	35
<b>5.5 Verifiche sull'adeguatezza del Modello</b> .....	37
<b>5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni</b> .....	38
<b>CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO</b> .....	39
<b>6.1. Formazione ed informazione ai Dipendenti / terze parti</b> .....	39
<b>CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO</b> .....	41
<b>7.1 Funzione del sistema sanzionatorio</b> .....	41
<b>7.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti e Agenti</b> .....	42
<b>7.3 Misure nei confronti dei Soggetti Apicali</b> .....	45

<b>7.4 Misure nei confronti dei collaboratori e soggetti esterni operanti per conto di AGCS.....</b>	<b>45</b>
<b>PARTE SPECIALE.....</b>	<b>47</b>
<b>CAPITOLO 8 – PRINCIPI GENERALI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>48</b>
<b>8.1. Premessa.....</b>	<b>48</b>
<b>8.2. Il sistema di deleghe e procure.....</b>	<b>50</b>
<b>CAPITOLO 9 - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto) .....</b>	<b>52</b>
<b>9.1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione .....</b>	<b>52</b>
<b>9.2 Criteri per la definizione di Ente della Pubblica Amministrazione, di pubblico ufficiale e di soggetto incaricato di un pubblico servizio.....</b>	<b>58</b>
<b>9.2.1. Enti della Pubblica Amministrazione .....</b>	<b>58</b>
<b>9.2.2. Pubblico Ufficiale.....</b>	<b>59</b>
<b>9.2.3. Incaricato di un pubblico servizio .....</b>	<b>60</b>
<b>9.3 Attività Sensibili nei rapporti con la pubblica amministrazione .....</b>	<b>61</b>
<b>9.4 Principi generali di comportamento .....</b>	<b>65</b>
<b>9.5 Principi specifici per le procedure.....</b>	<b>67</b>
<b>CAPITOLO 10 – DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis del Decreto).....</b>	<b>74</b>
<b>10.1. Le fattispecie dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati .....</b>	<b>74</b>
<b>10.2 Attività Sensibili .....</b>	<b>77</b>
<b>10.3 Principi generali di comportamento .....</b>	<b>77</b>
<b>10.4 Principi specifici per le procedure.....</b>	<b>79</b>
<b>CAPITOLO 11 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ANCHE DI CARATTERE TRANSNAZIONALE (art. 24 ter del Decreto) .....</b>	<b>82</b>
<b>11.1. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata.....</b>	<b>82</b>
<b>11.2 Attività Sensibili .....</b>	<b>84</b>
<b>11.3 Principi generali di comportamento .....</b>	<b>84</b>
<b>11.4 Principi specifici per le procedure.....</b>	<b>85</b>
<b>CAPITOLO 12 - REATI SOCIETARI (Art. 25 ter del Decreto) .....</b>	<b>89</b>
<b>12.1. Le fattispecie dei reati societari.....</b>	<b>89</b>
<b>12.2 Attività Sensibili.....</b>	<b>93</b>
<b>12.3 Principi generali di comportamento .....</b>	<b>96</b>
<b>12.4 Principi specifici per le procedure.....</b>	<b>98</b>

CAPITOLO 13 – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (Art. 25 quater del Decreto) .....	105
<b>13.1. Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico</b> .....	105
<b>13.2 Attività Sensibili</b> .....	106
<b>13.3 Principi generali di comportamento</b> .....	107
<b>13.4 Principi specifici per le procedure</b> .....	108
CAPITOLO 14 – ABUSI DI MERCATO (art. 25 sexies del Decreto) .....	110
<b>14.1. Le fattispecie dei dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato</b>	110
<b>14.2 Attività Sensibili</b> .....	113
<b>14.3 Principi generali di comportamento</b> .....	113
CAPITOLO 15 - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del D.lgs. 231/2001) .....	115
<b>15.1 Le tipologie dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>	115
<b>15.2 Attività Sensibili</b> .....	118
<b>15.3 Principi generali di comportamento</b> .....	118
<b>15.4 Principi specifici per le procedure</b> .....	119
CAPITOLO 16 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO (Art. 25 octies del Decreto) .....	137
<b>16.1. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b> .....	137
<b>16.2 Attività Sensibili</b> .....	139
<b>16.3 Principi generali di comportamento</b> .....	139
<b>16.4 Principi specifici per le procedure</b> .....	141
CAPITOLO 17 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25 novies del Decreto) .....	143
<b>17.1. Le Fattispecie dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> .....	143
<b>17.2 Attività Sensibili</b> .....	144
<b>17.3 Principi generali di comportamento</b> .....	145
<b>17.4 Principi specifici per le procedure</b> .....	146
CAPITOLO 18 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25 decies del Decreto) ..	147
<b>18.1. La fattispecie del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b> .....	147

<b>18.2. Attività sensibili .....</b>	<b>147</b>
<b>18.3. Principi generali di comportamento.....</b>	<b>147</b>
<b>CAPITOLO 19 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 duodecies del Decreto) .....</b>	<b>149</b>
<b>19.1. La fattispecie di reato .....</b>	<b>149</b>
<b>19.2. Attività Sensibili .....</b>	<b>150</b>
<b>19.3. Principi generali di comportamento.....</b>	<b>151</b>
<b>19.4. Principi specifici per le procedure .....</b>	<b>152</b>
<b>CAPITOLO 20 – REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL DECRETO) ....</b>	<b>154</b>
<b>20.1. La fattispecie di reato .....</b>	<b>154</b>
<b>20.2. Attività Sensibili .....</b>	<b>156</b>
<b>20.3. Principi generali di comportamento .....</b>	<b>158</b>
<b>20.4. Principi specifici per le procedure.....</b>	<b>160</b>
<b>APPENDICE 1 – I REATI PREVISTI DAL DECRETO .....</b>	<b>161</b>

# PARTE GENERALE

### Definizioni

- “AGCS SE” o la “Società”: Allianz Global Corporate & Specialty SE, società costituita in base alle leggi della Repubblica Federale di Germania, con sede legale in Koniginstrasse 28, Monaco di Baviera.
- “AGCS” o la “Branch”: AGCS SE - Sede Secondaria di Milano -, con sede a Milano in Piazza Tre Torri 3 (di seguito anche “Branch”).
- “Agenti”: i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, che espletano l’incarico di agente di assicurazione per conto di AGCS.
- “Allianz S.p.A.”: Allianz S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3.
- “ANA”: l’Accordo Nazionale Agenti A.N.I.A. attualmente in vigore e applicato da AGCS.
- “Attività Sensibili”: le attività di AGCS nel cui ambito sussiste il potenziale rischio di commissione dei Reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- “CCNL”: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati da A.N.I.A. e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione e i dirigenti delle stesse imprese, oltre che al Contratto Integrativo Aziendale per il personale non dirigente, attualmente in vigore ed applicati dalla Branch.
- “Codice di condotta”: lo specifico documento adottato da Allianz SE ed applicabile ad AGCS SE (e alle relative Branch) che formalizza i valori fondanti ed i principi generali di comportamento, raccomandazioni, obblighi e/o divieti, a cui tutti i Dipendenti e gli esponenti aziendali devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- “Consulenti”: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di AGCS in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- “Datore di Lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. In caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o Lavoratore autonomo all’interno della propria Unità Produttiva, assume il ruolo di Datore di Lavoro committente con i conseguenti obblighi previsti dall’art. 26 del Decreto Sicurezza.

- "D.lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- "Decreto Sicurezza": Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81 concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- "Destinatari": ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001, tutti coloro che rivestono, nella Branch, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto) ed i dipendenti. Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Branch, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque ad essa legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei Reati (collaboratori, consulenti o altri terzi, Partner, vincolati da un rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato).
- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con AGCS, ivi compresi i dirigenti.
- "AGCS SE": Allianz Global Corporate & Specialty SE.
- "Rappresentante Legale": il preposto della sede secondaria con rappresentanza institoria di AGCS.
- "Lavoratori": i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della Branch.
- "Linee Guida": raccomandazioni delle associazioni di categoria sviluppate sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide -es. le Linee Guida A.N.I.A. per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il settore assicurativo ex articolo 6, comma 3, del D.lgs. 231/2001.
- "Modello": il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs. 231/2001.
- "Operazioni Sensibili": vedi "Attività Sensibili".
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": l'organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

- “Organi Sociali”: il Rappresentante Legale, il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di Allianz Global Corporate & Specialty SE.
- “P.A.”: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- “Partner”: le controparti contrattuali di AGCS, quali ad esempio fornitori, distributori, Agenti, *broker*, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Branch addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere).
- “Procuratore”: il soggetto, con qualifica di dirigente, operante nell'ambito di AGCS che ha il potere di agire congiuntamente al Rappresentante Legale in nome e nell'interesse della stessa, secondo quanto disciplinato dalle procure di riferimento.
- “Reati”: le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- “Regolamento MAR”: Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
- “Società di Service”: Allianz Technology S.c.p.A. e le società del Gruppo Allianz che svolgono attività di servizio in favore di altre società del Gruppo stesso o, più in generale, le società di service esterne alla Branch.
- “Soggetti Apicali”: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.
- “SSL”: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

## CAPITOLO 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140, al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto Legislativo 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Esaminando nel dettaglio il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 5, 1° comma, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche

l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività<sup>1</sup>, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, rimandando all'**Appendice 1** del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

- (i) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) e contro la fede pubblica;
- (ii) Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis del Decreto);
- (iii) Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter del Decreto);
- (iv) Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006;
- (v) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis del Decreto);
- (vi) Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1 del Decreto);
- (vii) Reati societari, introdotti dal D.lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter del Decreto), anche con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- (viii) Delitti in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25-quater del Decreto);
- (ix) Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25-quinquies del Decreto);
- (x) Reati ed illeciti amministrativi di Abuso di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies del Decreto);

---

<sup>1</sup> Per le imprese di assicurazione l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art.9 comma 2 lettere a) e b) deve avvenire esclusivamente secondo i criteri e le modalità previste e disciplinate dall'art.266 del Decreto Legislativo n.209 del 7 settembre 2005 "Codice delle assicurazioni private".

- (xi) Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime), introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies del Decreto);
- (xii) Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, introdotti dal D.lgs. 231/2007 (art. 25-octies del Decreto);
- (xiii) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies del Decreto);
- (xiv) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies del Decreto);
- (xv) Reati ambientali, introdotti dal D.lgs. 121/2011 (art. 25-undecies del Decreto);
- (xvi) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.lgs. 109/2012 (art. 25-duodecies del Decreto) (art. 25-duodecies del Decreto);
- (xvii) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
- (xviii) le frodi in competizioni sportive e i reati di esercizio abusivo di gioco o di scommesse e di giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);
- (xix) Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)
- (xx) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

## 1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.lgs. 231/2001 prevede, all'articolo 6, una forma di esonero dalla responsabilità, in caso di reato compiuto da "soggetti apicali", qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato "*modelli di organizzazione, gestione e controllo*" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre che l'ente, ai fini dell'esclusione della responsabilità per il reato commesso da soggetto "apicale", debba provare che:

1. l'ente abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. l'ente abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Accanto a tali previsioni, la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» ha aggiunto nel corpo del Decreto una serie di ulteriori prescrizioni (nello specifico, art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), volti a garantire tutela e protezione a quanti, all'interno dell'ente, segnalino tempestivamente la commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto (c.d. whistleblowing).

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lett. a), il Modello deve ora anche prevedere uno o più canali che consentano tanto ai soggetti apicali, tanto ai soggetti subordinati, «di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del [...] decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte». Tali canali di

comunicazione devono anche garantire «la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione».

Inoltre, il medesimo comma 2-bis precisa inoltre (lett. b) che il Modello deve poi individuare almeno un canale alternativo di segnalazione «idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante». Ancora, sempre il nuovo comma 2-bis sancisce (lett. c) ora il divieto di atti di ritorsione o comunque discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Infine, si stabilisce anche (lett. d) che il Modello debba individuare nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto sanzioni «nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 231/2001, inoltre, la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato compiuto da "soggetti sottoposti all'altrui direzione" sussiste se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (cd. colpa di organizzazione). L'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati costituisce prova dell'assenza di colpa di organizzazione e preclude l'insorgenza di una responsabilità dell'ente.

Lo stesso D.lgs. 231/2001 nonché il relativo Regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003 n. 201, afferma inoltre che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

## **CAPITOLO 2 - LINEE GUIDA A.N.I.A**

### **2. Linee Guida A.N.I.A.**

Nella predisposizione del presente Modello, AGCS si è ispirata alle Linee Guida<sup>2</sup>, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa aziendale.

Qui di seguito si riportano in sintesi gli elementi di maggior rilevanza.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree/attività di rischio, volta a verificare in quale area/attività aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto;
- obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A tal fine soccorre l'insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate – su impulso dell'organo decisionale – dal *management* e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:
  - efficacia ed efficienza dei processi aziendali e delle operazioni gestionali;
  - adeguato controllo dei rischi;
  - attendibilità ed integrità delle informazioni aziendali – contabili e gestionali – dirette sia verso terzi sia all'interno;
  - salvaguardia del patrimonio;
  - conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente e alle direttive e procedure aziendali.

---

<sup>2</sup> Linee Guida per il settore assicurativo in materia di responsabilità amministrativa (ex art.6 comma 3 del D.lgs. 8.6.2001 n.231), aggiornate al 18 marzo 2008.

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- codici di comportamento;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e di gestione;
- comunicazioni al personale;
- formazione del personale;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia ed indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione;
  - assenza di cause di ineleggibilità.

Va comunque considerato che il settore assicurativo è soggetto a specifica e capillare vigilanza; pertanto l'attenta applicazione della normativa di settore è un primo strumento di salvaguardia della Branch.

Da ultimo, risultano in senso lato rilevanti le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" emanate da Confindustria nel 2003 e successivamente aggiornate nel 2004 e nel 2008.

## **CAPITOLO 3 - IL MODELLO DI AGCS**

### **3.1. Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di AGCS**

AGCS è la sede secondaria italiana di Allianz Global Corporate & Specialty SE, istituita in data 30 ottobre 2008.

La Branch è operativa in Italia in regime di stabilimento nell'assicurazione diretta e indiretta, su territorio nazionale e all'estero, ad eccezione dei rami Vita, Malattia e Credito.

La gestione delle attività assuntive della Branch è suddivisa in Linee di Business (di seguito anche "LoB"), suddivise nelle seguenti aree di competenza:

- *Property;*
- *Liability;*
- *Aviation;*
- *Financial Lines;*
- *Engineering*
- *Marine (per il solo business cd. "indiretto").*

Nell'esercizio delle sue attività, la Branch colloca i propri prodotti sul mercato principalmente attraverso la rete agenziale e i *broker*.L'articolazione interna di AGCS ed il suo funzionamento fanno parte e si integrano nel quadro di Governance definito da Allianz Global Corporate Specialty SE.

Il Rappresentante Legale della Branch ha un ruolo di coordinamento delle attività della Branch e di presidio della Corporate Governance. Riporta al Regional CEO. AGCS Italy, infatti, fa parte della *Region Mediterran & Africa*. La *Region* ha la responsabilità di coordinare le attività delle branch dei paesi appartenenti alla stessa.

La responsabilità della politica assuntiva della Branch è demandata ai Responsabili delle singole Linee di Business, muniti delle apposite **Authorities** per la gestione delle attività assuntive, negoziazione dei nuovi affari e riforme dei contratti in essere. I Responsabili delle LoB si relazionano con i Responsabili

della *Region* o con il *Chief Underwriting Officer* (CUO) relativamente alle problematiche dei rispettivi portafogli.

Con riferimento al modello operativo adottato dalla Branch, si segnala che essa si avvale di altre strutture del Gruppo Allianz in Italia, e principalmente di Allianz S.p.A., per alcune attività di supporto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *Agency management*: ferma la responsabilità commerciale della divisione Distribution (già Market Management) di AGCS, l'attività in outsourcing riguarda la gestione amministrativa con le agenzie, in particolare: il rilascio materiale dei mandati alla rete agenziale, il calcolo delle indennità, le formalità nei confronti dell'Autorità di Vigilanza IVASS ed altre attività di carattere amministrativo;
- *Credit Control*: pagamento delle quote di coassicurazione, riassicurazione e ad alcune attività non gestite direttamente dalla struttura della Branch denominata Credit Control & Accounting;
- *Customer Service*: gestione del servizio Clienti "Pronto Allianz" in relazione agli obblighi IVASS presenti in Italia;
- *Financial Statements*: gestione del flusso e della reportistica da/verso la AGCS SE, incluso la parte prettamente contabile attraverso il sistema SAP;
- *General Administration and Facility Management*: gestione dei locali in cui si svolge l'attività di AGCS Italy, inclusa la gestione dei servizi generali (Luce, portierato, telefonia, mensa, Servizio acquisti, posta ecc. ecc.);
- *Human Resources*: gestione del personale in base alle istruzioni ricevute da AGCS HR od in ottemperanza al CCNL od al Contratto Integrativo di Allianz in Italia, paghe e contributi, sicurezza sul lavoro, rapporti con le Organizzazioni Sindacali, coordinamento per le richieste riferite alla telefonia mobile. L'attività di coordinamento viene svolta invece da AGCS *Mediterranean & Africa Region*;
- *Planning & Analysis*: analisi mensile degli scostamenti dei valori actual in riferimento ai valori di plan o forecast e all'invio mensile delle stime di chiusura per le pre-chiusure contabili.
- *Public Tender*: gestione delle Gare Pubbliche ove AGCS intende partecipare;

- *Taxation Service*: gestione degli aspetti fiscali in capo ad AGCS Italy.
- *Information Technology*: attività di gestione IT, sviluppo del software e quant'altro inerenti i programmi attualmente in uso.

La struttura organizzativa della Branch è comunicata attraverso l'organigramma in vigore, reso disponibile e operativo sulla intranet aziendale. Ogni eventuale modifica delle funzioni strategiche è tempestivamente comunicata a tutta la struttura organizzativa attraverso specifiche comunicazioni interne.

### **3.2. Funzione e scopo del Modello**

AGCS è sensibile alle aspettative del proprio azionista Allianz SE in quanto è consapevole del valore che alla stessa può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale.

Pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono alla Branch di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliorano anche la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione di comportamenti illeciti.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Branch anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

In tale contesto si inserisce la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

### 3.3. Natura e fonti del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, in conformità alle sue politiche aziendali AGCS ha ritenuto opportuno procedere all'adozione del Modello con delibera congiunta del Rappresentante Legale e di un Procuratore in data 1° agosto 2011, con contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Il presente Modello, periodicamente aggiornato, è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate da AGCS e vincolanti per i Destinatari – in funzione delle specifiche attività svolte – al fine di prevenire, o quanto meno limitare, il rischio di commissione dei reati suscettibili di dare luogo ad una responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto.

Il presente Modello è ispirato alle Linee Guida delle associazioni di categoria – in particolare delle Linee Guida A.N.I.A. – ed è fondato sulle risultanze della c.d. mappatura dei rischi.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti nella Branch, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Il presente Modello, ferma restando la sua funzione peculiare descritta al precedente paragrafo 3.2, si inserisce nel più ampio sistema di controllo esistente in AGCS, costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* (compresi gli atti quali le deleghe aziendali, le procure, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale, e, più in generale, tutte le procedure in essere). Tale sistema di controlli costituisce parte integrante del presente Modello.

Altri elementi che consentono di dare attuazione al Modello di AGCS sono:

- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting*;
- le comunicazioni e circolari aziendali al personale e agli Agenti;
- la formazione del personale e degli Agenti;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- il sistema di regole, disposizioni e procedure aziendali poste a presidio delle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati ex D.lgs. 231/2001;

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato ed al Codice di Condotta (cfr. successivo par. 3.4), sono:

- le Linee Guida di categoria sopra richiamate, che hanno costituito elementi di riferimento costante in tutte le fasi di analisi e sviluppo del Modello;
- i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare:
  - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto 231;
  - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
  - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
  - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto 231;
  - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti.

Per un maggior dettaglio sulle caratteristiche del sistema di controllo interno in essere, si rimanda al successivo capitolo 8 della Parte Speciale del presente Modello.

### 3.4. Codice di Condotta e Modello

La Branch, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità, ha adottato il Codice di Condotta (*Code of Conduct*) del Gruppo Allianz SE e applicato da AGCS SE, con il quale quest'ultima ha inteso diffondere le linee guida alla conformità legale e alla condotta etica presso tutte le Branch ed organizzazioni ad essa riconducibili.

Il Codice di Condotta trova applicazione nei confronti di tutti i Dipendenti ed esponenti aziendali della Branch e mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi etici contenuti nel documento sopra menzionato, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.lgs. 231/2001.

La documentazione in ambito etico afferma in ogni caso principi idonei a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

### 3.5. La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed ispirate oltre che alle norme in esso contenute anche alle Linee Guida di categoria.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

#### 1. Identificazione delle Attività Sensibili ("as-is analysis")

La identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso la collaborazione dei soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale e l'esame della documentazione aziendale

(organigrammi, attività svolte, processi principali, contratti, disposizioni organizzative, ecc.) e alcune interviste.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili e Strumentali nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare, quantomeno in astratto, l'eventuale commissione dei Reati.

I risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati in uno specifico documento di analisi del profilo di rischio (anche "Matrice delle attività a rischio-reato"), che forma parte integrante del presente Modello e che illustra in dettaglio i profili di rischio relativi alla Branch relativi alla commissione dei reati ricompresi nel D.lgs. 231/2001.

In particolare, in detta mappatura sono dettagliate, per ogni famiglia / tipologia di reato, le aree aziendali a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 (c.d. "Attività Sensibili"), gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione di tali reati, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. "processi sensibili").

La Mappatura delle attività a rischio-reato è custodita presso la Direzione che ne cura l'archiviazione.

## 2. Effettuazione della "gap analysis"

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del Decreto 231, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello di organizzazione ai sensi del citato decreto.

L'attività appena descritta verrà effettuata ogni qual volta si rendesse necessario aggiornare e/o integrare il presente Modello.

## 3. Struttura del Modello.

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale” predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001. La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale contiene, per ognuna delle tipologie di reato considerate, principi organizzativi e comportamentali volti a prevenire, o quanto meno limitare, la commissione di tali reati.

#### 4. Aggiornamento periodico e attività Risk Assessment

Successivamente alla prima emanazione del modello, lo stesso è periodicamente aggiornato al fine di recepire eventuali modifiche normative o di natura organizzativa intervenute nella Branch.

A tale scopo la Branch svolge una serie di attività dirette sia all'aggiornamento del modello, nella sua parte generale e speciale, sia alla valutazione dei rischi di commissione dei reati al fine di identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Branch.

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si sostanzia l'attività di aggiornamento e Risk Assessment:

- mappatura, per ogni fattispecie di reato, all'interno di apposite matrici, delle attività sensibili, dei principi e delle procedure adottate dalla Branch e poste a mitigazione del rischio di commissione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001;
- condivisione delle schede e conduzione di apposite interviste con le diverse Funzioni coinvolte nelle attività sensibili mappate al fine di raccogliere:
  - riscontri circa la correttezza e la completezza, in base alla propria conoscenza ed esperienza, delle attività sensibili e dei presidi posti a mitigazione dei rischi reato, così come riportati nel Modello Organizzativo 231/2001;
  - indicazioni di modifiche/integrazioni intervenute nell'ambito dei presidi di controllo adottati dalla Branch a fronte di ciascuna attività sensibile;
  - valutazione degli elementi di rischio di commissione del reato a cui è potenzialmente esposta ciascuna attività sensibile sulla base dell'esperienza e conoscenza dei soggetti coinvolti delle attività di business svolte;

- rielaborazione dei riscontri forniti al fine di:
  - recepire all'interno del Modello le eventuali modifiche o integrazioni indicate;
  - fornire una valutazione complessiva del rischio di commissione dei reati ex D.lgs. 231 e identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Branch.

### **3.6. La procedura di adozione e aggiornamento del Modello**

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.lgs. 231/2001), l'adozione dello stesso nonché le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Rappresentante Legale e del Procuratore congiuntamente tra loro.

Il Modello è aggiornato tempestivamente, in tutto o in parte, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti o modifiche:

- a. nel sistema normativo e regolamentare che disciplina l'attività di AGCS;
- b. nella struttura o nell'organizzazione o articolazione di AGCS;
- c. nell'attività di AGCS o dei suoi beni o servizi offerti alla clientela;
- d. in riferimento ad altri e diversi elementi e circostanze essenziali e di diretto impatto sulle Attività Sensibili.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve tempestivamente esprimere un parere.

L'organo dirigente come sopra individuato deve, qualora ritenga di discostarsi dal parere dell'Organismo di Vigilanza, fornire adeguata motivazione.

Le articolazioni funzionali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche delle procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace

attuazione del Modello, secondo quanto previsto alle lettere a), b), c) e d).

### 3.7. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Branch o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale (gli ESPONENTI AZIENDALI);
- ai lavoratori subordinati della Branch, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività (i DIPENDENTI);
- a chi, pur non appartenendo alla Branch, opera su mandato o nell'interesse della medesima, ed in particolare a coloro ai quali sono state esternalizzate attività della Branch;
- ai COLLABORATORI e controparti contrattuali in generale.

Il Modello costituisce riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività che interessano AGCS.

Nei contratti con Consulenti e Partner<sup>3</sup> dovrà pertanto essere inserita una clausola con cui gli stessi dichiarino di essere a conoscenza dell'avvenuta adozione del Modello da parte di AGCS e di aver preso visione del medesimo.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con AGCS.

Il Modello di AGCS è disponibile sul sito internet aziendale.

---

<sup>3</sup> Si precisa che ai *broker* il cui rapporto con AGCS è già in essere al momento dell'adozione del Modello, viene inviata una comunicazione di avvenuta adozione del Modello da parte di AGCS con invito a rispettarne i contenuti, per quanto ad essi applicabili.

## **CAPITOLO 4 - LE ATTIVITA' SENSIBILI DI AGCS**

### **4. Le Attività Sensibili di AGCS**

A seguito dell'analisi del contesto aziendale condotta da AGCS è emerso che le attività sensibili al rischio ex D.lgs. 231/2001 e descritta nel precedente paragrafo 3.3, riguardano le seguenti fattispecie di reato:

- a) Reati nei rapporti con la P.A. (art. 24 e 25 Decreto);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis Decreto);
- c) Associazione a delinquere (art. 24 ter Decreto);
- d) Reati societari (inclusivi del reato di corruzione tra privati) (art. 25 ter Decreto);
- e) Delitti con finalità di terrorismo (art. 25 quater Decreto);
- f) Abusi di mercato (art. 25 sexies Decreto);
- g) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies Decreto);
- h) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies Decreto);
- i) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies Decreto);
- j) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies Decreto);
- k) i delitti contro la personalità individuale, con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui al rinnovato art. 603-bis del Codice Penale, "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";
- l) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies Decreto);
- m) Reati Tributari.

Per il dettaglio delle attività ritenute sensibili in relazione alle famiglie di reato sopra elencate, si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale del presente Modello.

Occorre rilevare che molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 sono in realtà presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di servizio, da ciascuna delle competenti funzioni di Allianz.

In considerazione di ciò, pertanto, tali attività possono essere considerate come adeguatamente presidiate anche dal Modello di Allianz.

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività sensibili da ricomprendere nel novero delle Attività individuate nel Modello a seguito di evoluzioni di natura legislativa e/o organizzativa che interessano la Branch.

## **CAPITOLO 5 - ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)**

### **5.1. Identificazione dell'organismo di vigilanza**

In base alle previsioni del D.lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, *b*) del D.lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Sulla base del testo formale del Decreto, le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità, efficienza operativa e continuità di azione. Qualora l'ente sia di piccole dimensioni, l'incarico può essere rivestito dall'organo dirigente o essere affidato ad un organo monocratico.

Volendo nello specifico analizzare i singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza, si precisa che:

a) **autonomia e indipendenza**: il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, CdA). In proposito, sempre le Linee Guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'organismo di vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del CdA, questo nel suo insieme), nonché come parimenti opportuno che l'OdV sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con il Collegio Sindacale della società, con la società incaricata della revisione dei bilanci e con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di mettere a disposizione dell'OdV risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, e di approvare nel contesto di formazione del *budget* aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'indipendenza infine presuppone che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo.

**b) Onorabilità e cause di ineleggibilità.** Il requisito dell'onorabilità presuppone l'assenza di cause di ineleggibilità: nei confronti di ciascun componente dell'OdV non deve sussistere alcuna condanna, anche in primo grado, o alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, relativa a reati previsti dal Decreto né cause di ineleggibilità previste per gli esponenti bancari e gli intermediari finanziari.

**c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.**

L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

**d) Continuità d'azione.** L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di AGCS, ed in considerazione delle osservazioni da parte del Ministero della Giustizia in merito ai contenuti delle Linee Guida con riguardo alle caratteristiche soggettive ed oggettive dell'OdV, nonché della specificità dei compiti che fanno capo allo stesso, il relativo incarico è stato affidato con delibera congiunta del Rappresentante Legale e del Procuratore ad un organismo costituito in forma collegiale.

L'OdV è, quindi, composto da due membri, dei quali almeno uno esterno alla società e in situazione di indipendenza rispetto ad essa; può essere nominato membro interno ogni rappresentante di funzioni aziendali di controllo, quale ad esempio la funzione Compliance interna, con adeguata seniority nel ruolo.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo dell'OdV in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, possiedono altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscono ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali l'assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

In particolare, quanto al requisito della professionalità, si precisa che il componente dell'Organismo di Vigilanza è dotato di specifiche capacità in tema di attività ispettiva, di analisi dei sistemi di controllo, di valutazione e contenimento dei rischi, nonché di idonea formazione relativamente all'applicazione del D.lgs. 231/2001.

L'OdV così costituito provvede a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso un specifico regolamento dell'OdV.

L'OdV si può avvalere del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Rappresentante Legalee del Procuratore congiuntamente tra loro, acquisito il parere dei responsabili delle funzioni Legal & Compliance di AGCS SE.

La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice. Per i membri interni, la revoca è automatica in caso di cessazione del rapporto di lavoro con AGCS.

L'OdV si intende decaduto se la Branch incorre in sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del Decreto a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza.

## 5.2 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto al precedente capitolo 3.6.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

i. Verifiche e controlli:

- a. sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili anche per quanto attiene alla valutazione del rischio rilevante;
- c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da AGCS e da Allianz in esecuzione dei contratti di servizio in essere con AGCS, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un'apposita relazione periodica da esporsi in sede di *reporting* agli organi deputati;
- d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (vedi in dettaglio il successivo paragrafo 5.4);
- e. coordinarsi con le altre funzioni aziendali - e con le funzioni aziendali di Allianz che effettuano attività per conto di AGCS in esecuzione di appositi contratti di servizio - (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello (vedi anche il successivo paragrafo 5.3). A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle

funzioni aziendali competenti o dalle funzioni di Allianz che svolgono per la stessa determinate attività in esecuzione di appositi contratti di servizio: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre AGCS al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con le Società di Service, Agenti, Consulenti e Partner che operano per conto di AGCS nell'ambito delle Attività Sensibili.

f. attivare e svolgere le indagini interne a seguito di segnalazioni ricevute.

ii. Formazione ed Informazione:

- a. coordinarsi con le funzioni competenti per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai Dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. 231/2001;
- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.
- c. fornire, su richiesta, chiarimenti ai Destinatari del Modello circa i comportamenti da adottare al fine di rispettare i principi enunciati nel Modello stesso.

iii. Sanzioni:

- a. coordinarsi con le funzioni competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 7).

iv. Aggiornamenti:

- a. Interpretare la normativa rilevante in coordinamento con la funzione Legal & Compliance della Branch nonché, laddove possibile, con le corrispondenti funzioni delle società italiane del gruppo Allianz, e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative.
- b. valutare le esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate e con quelle di Allianz che esercitano attività per conto di AGCS in esecuzione dei diversi contratti di servizio;

### Clausola generale

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti dei Destinatari, poteri questi che sono demandati agli organi o funzioni aziendali competenti.

### **5.3 L'attività di *reporting* dell'OdV verso altri organi aziendali**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità, sulla base delle seguenti linee di *reporting*:

- ad evento e avente ad oggetto l'attività di volta in volta posta in essere, direttamente verso il Rappresentante Legale;
- su base annuale nei confronti del Rappresentante Legale;

su richiesta, nei confronti dei responsabili delle funzioni Legal e Compliance, del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza di Allianz Global Corporate & Specialty SE.

L'OdV predispone nello specifico una relazione annuale indirizzata al Rappresentante Legale nella quale:

- a) vengono descritte le attività svolte nel corso del periodo, evidenziando i controlli effettuati e i relativi esiti, le criticità rilevate, nonché l'eventuale necessità di aggiornamento delle Attività Sensibili;
- b) viene presentato un piano delle attività di verifica e controllo per l'anno successivo.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Gestione di Allianz Global Corporate & Specialty SE, il Consiglio di Sorveglianza, responsabili delle funzioni Legal e Compliance ed il Rappresentante Legale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

#### 5.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare – anche in maniera indiretta - responsabilità di AGCS ai sensi del D.lgs.231.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- le segnalazioni di cui al punto precedente devono essere trasmesse all'OdV anche dai responsabili delle funzioni di Allianz che compiono attività per conto di AGCS nell'espletamento di specifici contratti di servizio e che abbiano conoscenza (o sospettino) della commissione di Reati o di violazioni al Modello di AGCS;
- anche qualora non vi sia alcuna comunicazione rilevante ai sensi del Decreto 231, il Rappresentante Legale, i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale comunicano, almeno annualmente, all'OdV l'assenza di eventi di cui loro siano a conoscenza che potrebbero avere qualsiasi collegamento con i Reati, nonché l'assenza di violazioni alle prescrizioni del Modello.

Nello specifico, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza, a tutela dell'integrità della Branch, effettuando segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto, per quanto possibile, precisi e concordanti, o su violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza.

A tal fine, sono istituiti e resi noti a tutti i Destinatari del presente Modello, canali dedicati per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza (si v. infra “Modalità delle segnalazione”) resi noti a tutti i Destinatari del presente Modello, attraverso i quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, co. 2-bis del Decreto 231 in materia di whistleblowing.

Tutte le segnalazioni saranno trasmesse in via riservata ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali avranno accesso, personalmente o per il tramite di loro delegati, ai relativi contenuti.

Tutte le modalità di segnalazione in seguito riportate garantiscono l'opportuna riservatezza dell'identità dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. La Società, infatti, garantisce la tutela dei soggetti segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

#### Modalità delle segnalazioni

Se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve riferire al suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV, il quale ha a tale scopo istituito specifica casella di posta elettronica, cui possono accedere i membri dello stesso:

[organismodivigilanza-231-AGCS@Allianz.it](mailto:organismodivigilanza-231-AGCS@Allianz.it)

Inoltre, i dipendenti della Branch potranno effettuare segnalazioni, anche in forma anonima, all'Organismo di Vigilanza utilizzando l'applicativo presente nel portale aziendale riservato alle stesse. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7 (Sistema sanzionatorio).

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

#### Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- le segnalazioni pervenute, anche in forma anonima, che prospettino comportamenti fraudolenti o in violazione di norme o regole interne con rilevanza in ambito D.lgs. 231/2001;
- i reclami da cui emergano possibili ipotesi di frode o irregolarità comportamentali con rilevanza in ambito D.lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano AGCS o suoi Dipendenti, Agenti, Organi Sociali, Partner, Società di Service;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali contenute nel Modello ovvero nel Codice di Condotta.

In ogni caso, qualora un Destinatario del Modello non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 7 del presente Modello.

### **5.5 Verifiche sull'adeguatezza del Modello**

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), esso periodicamente effettua, con cadenza almeno quinquennale, specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, coordinandosi con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, delle funzioni interne ed esterne che si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono inserite nella relazione annuale nei confronti del Rappresentante Legale. In particolare, in caso di emersione di criticità, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

### **5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente al personale delegato dall'OdV, al Rappresentante Legale, al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza di Allianz Global Corporate & Specialty SE.

## **CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

### **6.1. Formazione ed informazione ai Dipendenti / terze parti**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di AGCS garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendenti, sia di terze parti Destinatari del Modello stesso. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle categorie anzidette, sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è attuato in coordinamento con il corrispondente programma posto in essere da Allianz per quanto concerne l'operatività della rete agenziale, gestita da quest'ultima anche per conto di AGCS.

#### **La comunicazione iniziale**

Nei confronti dei Dipendenti:

- i nuovi Dipendenti sono tenuti a rilasciare, all'atto dell'inserimento, ad AGCS una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la integrale conoscenza del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni;
- ai dipendenti già inseriti al momento dell'adozione/aggiornamento del Modello, viene inviata una comunicazione di avvenuta adozione dello stesso;
- i contenuti ed i principi del Modello che i dipendenti sono tenuti a conoscere sono inoltre portati a conoscenza degli stessi con la disponibilità del documento direttamente sull'intranet della Branch.

Con riferimento alle terze parti:

- un estratto del Modello è fornito e/o messo a disposizione di soggetti che intrattengono rapporti di collaborazione contrattualmente regolati e coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, con particolare attenzione a quanti sono soggetti alla direzione o alla vigilanza. In questo caso i contratti e le lettere di incarico prevedono clausole di "non violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di della Branch";

- ai *broker* il cui rapporto con AGCS è già in essere al momento dell'adozione del Modello, viene inviata una comunicazione di avvenuta adozione del Modello da parte di AGCS con invito a rispettarne i contenuti;
- i "nuovi" *broker* e gli Agenti sono tenuti a sottoscrivere un impegno al rispetto dei contenuti del Modello adottato da AGCS.

### **La formazione**

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato, ove necessario, al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti adeguati per il pieno rispetto del dettato del Decreto 231 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata, sulla base di specifico contratto di servizio, alla Funzione Risorse Umane di Allianz, che ne relaziona all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 7 del presente Modello.

## **CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO**

### **7.1 Funzione del sistema sanzionatorio**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente. Inoltre, a seguito della citata Legge n. 179/2017 in materia di whistleblowing, il legislatore ha stabilito che nel suddetto sistema disciplinare, devono essere espressamente previste «sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (art. 6, co. 2-bis, lett. d) del D.lgs. 231/2001).

Il presupposto ulteriore per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'OdV e riceva un adeguato seguito.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello, ovvero – limitatamente ai Dipendenti – dei principi comportamentali del Codice di Condotta, pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. Il sistema disciplinare non solo è autonomo rispetto all'eventuale azione penale, ma anzi deve rimanere su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale ed amministrativo. Nel caso in

cui AGCS preferisca comunque attendere l'esito del giudizio penale, essa potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo del servizio e rinviare alle risultanze anche non definitive del giudizio penale l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure di attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti disciplinari che restano di esclusiva competenza del titolare del potere disciplinare.

Inoltre, con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, D.lgs. 231/2001, nei confronti di tutti i Destinatari del presente Modello sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; e
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del Destinatario delle stesse, secondo quanto indicato dai successivi paragrafi, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del presente Modello.

Tutti i destinatari del Modello hanno il dovere di effettuare le suddette segnalazioni.

## **7.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti e Agenti**

### **7.2.1 Dipendenti**

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

#### **A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti**

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da AGCS:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti all'art. 25 CCNL;
- licenziamento (nei casi previsti dalla legge nonché in quelli previsti dagli artt. 3 e 4 della Comunicazione al Personale 4 gennaio 1988).

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi e funzioni di AGCS SE che risultano in tal senso competenti, i quali, daranno informativa contestuale al Rappresentante Legale.

Fermi restando gli obblighi per AGCS nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da poter determinare la concreta applicazione a carico di AGCS di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.
- b) violazione di procedure interne eventualmente richiamate dal presente Modello tale da poter determinare la concreta applicazione a carico di AGCS di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

Si precisa infine che le suddette violazioni o non conformità incidono negativamente sulla valutazione alla base della quantificazione del premio annuale, ovvero sui risultati di cui ai programmi MBO, con conseguente riduzione della parte di compenso variabile.

## **B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, AGCS provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Si precisa infine che le suddette violazioni o non conformità incidono negativamente sulla valutazione alla base della quantificazione del premio annuale, ovvero sui risultati di cui ai programmi MBO, con conseguente riduzione della parte di compenso variabile.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

\* \* \*

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico degli stessi, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui AGCS può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti mancanza;

- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Resta sempre salvo il risarcimento di ogni danno arrecato ad AGCS.

### **7.3 Misure nei confronti dei Soggetti Apicali**

La violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali che ricoprono funzioni di amministrazione e rappresentanza comporterà l'assunzione, da parte della Branch, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale in oggetto.

### **7.4 Misure nei confronti dei collaboratori e soggetti esterni operanti per conto di AGCS**

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai collaboratori e ai soggetti esterni operanti per conto di AGCS o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti ad AGCS, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

#### **7.4.1. Agenti**

Provvedimenti sanzionatori non sono previsti né nel contratto standard adottato da AGCS (c.d. Lettera di nomina) né nell'Accordo Nazionale tra agenti e imprese assicuratrici. Soltanto l'ANA si limita a prevedere agli artt. 12, 1° comma, lett. e) e 18, tra le cause di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso per giusta causa del preponente senza il richiamo ad alcuna casistica specifica né di particolari regole procedurali.

Pertanto, nei confronti dell'Agente che si renda responsabile di violazioni delle disposizioni del Modello, verrà adottato, a seconda della gravità del comportamento:

- il provvedimento della censura scritta, con richiamo al rigoroso rispetto delle disposizioni del Modello; ovvero,
- il recesso per giusta causa, nei modi e per gli effetti previsti dall'ANA.

In ogni caso resta fermo il risarcimento dei danni eventualmente derivati ad AGCS dal comportamento dell'Agente.

In particolare e a titolo esemplificativo, costituiscono comportamenti sanzionabili dell'Agente, con connotazione di gravità crescente:

- a) violazione di procedure interne previste dal Modello (omissione di informazioni al OdV, omissioni di controlli, ecc.) o adozione di comportamenti non conformi al Modello nell'espletamento delle Attività Sensibili;
- b) violazioni dello stesso tipo di quelle sub a) che espongono AGCS ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno o più Reati;
- c) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e univocamente diretti al compimento di uno o più Reati, ovvero di comportamenti in palese violazione del Modello tali da determinare la concreta applicazione a carico di AGCS di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di autonomia negoziale ed operativa dell'Agente, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla eventuale esistenza di precedenti violazioni del Modello commesse dallo stesso Agente.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la competenza spetta al responsabile della funzione di Allianz spa che gestisce il rapporto con gli agenti per conto di AGCS in esecuzione del contratto di servizi - cui compete anche il monitoraggio del comportamento della rete agenziale nella specifica prospettiva dell'osservanza del Modello – di concerto con AGCS SE; di tutto il procedimento è data contestuale informativa al Rappresentante Legale.

# PARTE SPECIALE

## **CAPITOLO 8 – PRINCIPI GENERALI DELLA PARTE SPECIALE**

### **8.1. Premessa**

In conformità all'art. 6 del Decreto, il sistema dei controlli interni deve prevedere, in relazione ai reati da prevenire: *i)* specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni societarie; *ii)* l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV.

L'OdV verifica che le procedure siano idonee al rispetto dei principi contenuti nel Modello.

L'OdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle procedure di attuazione.

L'OdV concorre a definire, con le funzioni aziendali interessate, le operazioni di carattere *significativo* alle quali si applicano le procedure ispirate ai principi del Modello.

Sono indici di *significatività* dell'operazione: il suo valore e portata economica in riferimento all'attività aziendale nel comparto interessato, la sua incidenza sui processi decisionali e produttivi, la sua rilevanza rispetto alla ordinaria attività di impresa.

Sono ammesse, nei casi di particolare urgenza o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe a quanto previsto nella presente Parte speciale, nella formazione o nell'attuazione delle decisioni. In tale evenienza è inviata immediata informazione all'OdV e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche aziendali e di Gruppo e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione aziendale deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene

l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

AGCS deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Branch;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) ove possibile, separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) adeguato livello di formalizzazione delle procedure organizzative;
- c) evitare che i premi assegnati a soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna dipendano dalla realizzazione di target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

Occorre rilevare che molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 sono in realtà presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di servizio, da ciascuna delle competenti funzioni di Allianz.

Tutte attività affidate in outsourcing a Società di Service (cfr. quanto riportato nel precedente paragrafo 3.1 della Parte Generale) sono regolate da appositi contratti di servizio che definiscono, tra gli altri; anche il potere di AGCS di essere informata/ monitorare la corretta esecuzione delle attività oggetto del servizio prestato. Per lo svolgimento di tali attività, trovano pertanto applicazione le procedure/policy in uso presso la Società di Service (i.e. Allianz S.p.A.).

In considerazione di ciò, pertanto, tali attività possono essere considerate come adeguatamente presidiate anche dal Modello di Allianz.

\* \* \*

I contenuti della Parte Speciale trovano, raccordo e completamento nei presidi di controllo contenuti nel corpus regolamentare aziendale, nonché nelle policy/procedure di Allianz S.p.A., in relazione alle attività da quest'ultima prestate nei confronti della Branch.

## 8.2. Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Branch attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Branch rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre, ove necessario in relazione al potere conferito, di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget*; dai processi di determinazione dei poteri assuntivi, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- le procure generali e speciali che consentono ai dipendenti di rappresentare la Branch nei confronti della Pubblica Amministrazione devono farne espressa menzione;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

## **CAPITOLO 9 - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)**

### **9.1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione**

Il presente capitolo 9 si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra AGCS e la Pubblica Amministrazione.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 e ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, data l'operatività di AGCS Italy.

In particolare, gli articoli 24 e 25 contemplano diverse fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione nonché alcuni reati contro il patrimonio commessi ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Come noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ("Legge Anticorruzione"), ha riformato l'intero apparato normativo in materia di corruzione. Oltre a prevedere rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e specifiche misure volte alla trasparenza dell'azione amministrativa, la legge ha apportato rilevanti modifiche in materia. Alle fattispecie già incluse nei c.d. "reati presupposto" della responsabilità ex Decreto 231 è andata ad aggiungersi quella della "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.). Parallelamente, il legislatore è intervenuto sulla categoria dei reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto 231 introducendo la nuova figura del "reato di corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.)

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato, inserita in via prudenziale, si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato, inserita in via prudenziale, si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato: essenzialmente laddove l'erogazione non sia l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante.

- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p.- cd. corruzione impropria) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.- cd. corruzione propria)*

La corruzione impropria, prevista dall'art.318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva , per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La corruzione propria, prevista dall'art.319 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. L'art.320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di pubblico servizio.

Nel caso della corruzione impropria, l'attività del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) è pienamente conforme all'interesse pubblico, e ciò che si intende punire è esclusivamente il cd. mercimonio della funzione pubblica.

Nel caso della corruzione propria il pubblico ufficiale accetta una retribuzione in cambio del compimento di un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), oppure dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto corrotto e corruttore operano su un piano paritario, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; si configura inoltre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

Tale ipotesi di reato rappresenta quindi una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura pertanto tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto una delle due parti non accetta l'offerta o non recepisca il sollecito proveniente dall'altra.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; il destinatario dell'attività

corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere od un altro funzionario

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

A differenza di quanto avviene per la concussione, in questo caso è punibile anche il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità. Si ritiene, infatti, che la minor intensità delle pressioni (di qui la differenza tra costrizione e induzione) consenta comunque al privato di non accedere alla richiesta.

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n.1, c.p.)

Tale ipotesi di reato – costituente un'ipotesi aggravata di truffa – incrimina la condotta di chi con artifici o raggiri induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Nella nozione di artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) sono compresi anche la menzogna, o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno.

Ai fini della sussistenza della truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, è necessario che lo Stato (o altro ente pubblico) patisca il danno patrimoniale, mentre non è indispensabile che il soggetto

ingannato rivesta una funzione pubblica (si pensi all'inganno ai danni di funzionario di banca che sia indotto a trasferire al truffatore denaro di un ente pubblico).

Il profitto può anche consistere in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

Nella nozione di ente pubblico rientra qualsiasi ente che persegua finalità pubbliche o svolga funzioni di preminente interesse pubblico.

Rileva precisare che la giurisprudenza ha spesso catalogato come enti pubblici anche i soggetti di diritto privato che siano concessionari di pubblici servizi nonché le società che siano partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere i finanziamenti pubblici.

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore italiano ha inserito anche l'illecito di cui all'art. 346-bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto del Decreto. Si noti, peraltro, che con la medesima novella è stato abrogato, nel codice penale, il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), facendo tuttavia "confluire" tale condotta illecita nel rinnovato testo dell'art. 346-bis c.p.

A seguito della riforma operata nel 2019, quindi, il reato di traffico di influenze illecite punisce chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetto di cui all'art. 322-bis c.p. – indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso

un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. – oppure per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Anche la frode informatica, come la truffa, è fonte di responsabilità per l'ente se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

## **9.2 Criteri per la definizione di Ente della Pubblica Amministrazione, di pubblico ufficiale e di soggetto incaricato di un pubblico servizio.**

I reati ora esaminati sono reati contro la pubblica amministrazione, o reati commessi ai danni di enti pubblici. Inoltre, alcuni dei reati contro la pubblica amministrazione (i reati di concussione, corruzione e induzione indebita) presuppongono il coinvolgimento di un privato e di un soggetto che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Obiettivo del presente capitolo è, quindi, quello di indicare i criteri per l'individuazione della nozione di Ente della Pubblica Amministrazione nonché dei soggetti titolari di una delle qualifiche pubblicistiche rilevanti ai fini dei reati richiamati dall'art.25 D.lgs. 231/2001 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione).

### **9.2.1. Enti della Pubblica Amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti, categorie di Enti o singole articolazioni di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni;
- Province;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM);
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;

- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei **“Pubblici Ufficiali”** e degli **“Incaricati di Pubblico Servizio”**.

### **9.2.2. Pubblico Ufficiale**

L'art. 357 c.p. definisce pubblici ufficiali “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, precisando che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Il Codice Penale prevede quindi 3 tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa. Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;

- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, etc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad es. sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, etc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – etc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico - amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

### **9.2.3. Incaricato di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di “*soggetti incaricati di un pubblico servizio*” si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*”

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

### **9.3 Attività Sensibili nei rapporti con la pubblica amministrazione**

Le principali Attività Sensibili rilevate da AGCS nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, risultano le seguenti:

#### **A) Rapporti con le Istituzioni e Autorità di Vigilanza**

L'Attività Sensibile in esame è relativa alla gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza.

In particolare:

- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti relativi allo svolgimento di attività regolate dalla normativa di riferimento.

Si tratta in particolare della gestione dei rapporti con IVASS e Altre Autorità (ad esempio Garante Privacy, AGCM, etc.), sia nell'attività ordinaria che in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. Trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate).
- Gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro.
- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
  - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
  - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
  - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
  - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in sede di verifiche ispettive.
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per l'attuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate (e.g. apprendistati professionalizzanti) e per le assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette, anche in occasione di verifiche ispettive.
- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

## **B) Richiesta e gestione di finanziamenti e contributi pubblici**

L'Attività Sensibile in questione è rappresentata dalla gestione delle richieste di contributi/sovvenzioni erogati da soggetti pubblici e in particolare:

- Predisposizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.).
- Gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).
- Predisposizione e trasmissione all'Ente Pubblico finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti.

### **C) Partecipazione a gare pubbliche**

L'Attività Sensibile in questione si concretizza nella partecipazione da parte di AGCS, con l'ausilio di Allianz in fase di predisposizione della documentazione necessaria, a gare pubbliche finalizzate alla collocazione dei propri prodotti sul mercato. In particolare l'attività riguarda la gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, internazionali, nazionali e locali, per il conseguimento, a titolo esemplificativo, di finanziamenti, anche a fondo perduto, contributi o erogazioni pubbliche, in occasione di:

- ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara;
- presentazione della richiesta;
- verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento.

### **D) Liquidazione sinistri in favore di Pubbliche Amministrazioni**

L'Attività Sensibile in questione riguarda la liquidazione di sinistri a favore di Pubbliche amministrazioni, nei casi in cui le stesse risultino beneficiarie della relativa polizza su cui si verifica il sinistro.

**E) Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali**

L'Attività Sensibile in questione è rappresentata dall'attività di gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o autorità (anche mediante accesso a sistemi informativi o telematici).

**F) Selezione e assunzione del personale dipendente**

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di assunzione e di selezione dei dipendenti della Branch.

L'attività rileva nella misura in cui il processo di selezione e assunzione del personale sia utilizzato come strumento indiretto per compiere atti di corruzione. In altre parole, qualora l'assunzione di una persona, ad esempio, legata al Soggetto Pubblico o comunque su segnalazione di quest'ultimo, anche per il tramite di una "costrizione" da parte dello stesso, sia finalizzata al riconoscimento di un indebito vantaggio in capo alla Branch.

**G) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Branch, nel momento in cui la dazione/promessa di denaro a Soggetti Pubblici o a rappresentanti di Enti pubblici che gestiscono i rapporti per conto della P.A. possa essere finalizzata a trarre un ingiusto profitto per la Branch.

**H) Acquisto di beni, servizi e consulenze**

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di Acquisto di beni, servizi e consulenze, con particolare riguardo alla selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, riferita a soggetti pubblici (incluso soggetti privati collegati ovvero segnalati da Funzionario Pubblico), specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali,

commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto, pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza.

Rilevano a tal proposito tutte le fasi del processo di acquisto:

- Gestione della selezione del fornitore di servizi (inclusa la fase di qualifica / accreditamento del fornitore);
- Gestione della fase di definizione dell'acquisto di servizi (es. caratteristiche del servizio, etc.);
- Gestione del controllo sull'effettività del servizio acquistato (es. ricevimento dei beni, attestazione di avvenuta prestazione dei servizi, etc.);
- Gestione della contabilità e dei pagamenti (con riferimento, in particolare, alla fase di autorizzazione al pagamento).

#### **9.4 Principi generali di comportamento**

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i destinatari del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria pertinenza.

È fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare o promettere elargizioni in denaro e/o in natura a pubblici funzionari e/o incaricati di un pubblico servizio, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Branch, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del rappresentante della Pubblica Amministrazione;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate (ovvero, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) e in

ogni caso in violazione di quanto stabilito dalle procedure aziendali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per AGCS; in caso di dubbio occorre seguire le procedure aziendali dedicate e darne tempestiva informazione alle funzioni Legal & Compliance e comunicazione all'OdV. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche e tale documentazione deve essere tenuta secondo quanto stabilito dalla Policy interna *Gift and Entertainment*;

- influenzare indebitamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con i terzi in relazione al business della Branch;
- favorire nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per la Branch;
- favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore degli Agenti, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per la Branch;
- tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, e dei terzi, inviando documenti falsi, rendicontando il falso, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari in special modo al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o offrire a funzionari della Pubblica Amministrazione (o loro parenti o affini) la prestazione di servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- nel corso dello svolgimento di procedimenti giudiziari o indagini / ispezioni è fatto divieto di distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato, dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo, promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per Branch.

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure della Branch. In relazione ai dati forniti alla Pubblica Amministrazione, nell'ambito di ogni tipologia di rapporto, il referente di tale attività ha la specifica responsabilità di porre in essere tutti i controlli, diretti e indiretti, atti a garantire la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento del dato o informazione che deve essere comunicato.

Per ciò che concerne il tema della sicurezza informatica si faccia riferimento al paragrafo successivo capitolo 10.

## **9.5 Principi specifici per le procedure**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo 9.4, devono rispettarsi i principi procedurali specifici qui di seguito descritti, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

### **A) Rapporti con le Istituzioni e Autorità di Vigilanza**

alle visite ispettive (di qualsiasi tipologia, e.g. giudiziarie, tributarie e amministrative o di vigilanza) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;

- l'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della persona di volta in volta interessata;
- di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- fermo quanto disposto dal precedente punto, in ogni caso, deputato a intrattenere rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione è, di concerto con AGCS SE ed in particolare con le funzioni Legal e Compliance, il Rappresentante Legale, il quale di volta in volta valuterà se avvalersi della funzione di Allianz - Rapporti con le Istituzioni. Ciascun dipendente che intenda o abbia la necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. dovrà preventivamente rivolgersi al Rappresentante Legale, al fine di impostare il contatto ed il rapporto in maniera appropriata. Con specifico riferimento alla partecipazione alle gare pubbliche, le modalità di svolgimento di tali attività sono disciplinate dalla procedura dedicata – si faccia inoltre riferimento a quanto disciplinato nel seguito;
- alle Società di Service, Consulenti e Agenti che materialmente intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di AGCS, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa, con apposita clausola contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nel presente Modello.
- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta.

## **B) Richiesta e gestione di finanziamenti e contributi pubblici**

- è fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- in caso di ottenimento erogazioni, contributi o finanziamenti, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- il suddetto rendiconto deve essere trasmesso a fini informativi all'Organismo di Vigilanza;

### **C) Partecipazione a gare pubbliche**

- AGCS predispone apposita procedura aziendale che indichi i controlli da effettuare, in occasione di ogni singola gara, sulla documentazione predisposta per conto della stessa da parte di Allianz in esecuzione del relativo contratto di servizio. In particolare, tale procedura stabilisce che:
  - l'attività di coordinamento del segmento delle Gare Pubbliche è in carico alla divisione Distribution (già Market Management) la quale valuta - di concerto con i Responsabili di LoB - l'opportunità di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica che venissero indette per clienti di competenza di AGCS e a quale intermediario possa essere eventualmente assegnata la successiva aggiudicazione.
  - In caso si decida di partecipare alla gara, la divisione Distribution (già Market Management) richiede all'Ufficio Gare di Appalto di Allianz Spa la preparazione della eventuale documentazione amministrativa a corredo dell'offerta e sovrintenda alla sua redazione esercitando una attività di controllo, mentre tutta la documentazione tecnica ed economica (comprensiva delle eventuali richieste di dimostrazione della capacità tecnico-professionale, quali elenchi di servizi prestati) deve essere predisposta a cura delle singole Lob coinvolte.
- nell'ambito degli *audit* periodicamente effettuati, ivi incluso quello svolto da parte dell'OdV, devono essere previsti specifici controlli aventi ad oggetto la corretta esecuzione degli adempimenti effettuati con riferimento alla partecipazione a gare pubbliche da parte di AGCS.

### **D) Liquidazione sinistri in favore di Pubbliche Amministrazioni**

- la liquidazione dei sinistri dei rami danni a favore di Enti Pubblici, di dipendenti di Enti Pubblici deve essere condotta in stretta osservanza dei principi dettati dall'Anti-Corruption Policy;

- il processo di liquidazione deve essere condotto secondo la specifica procedura aziendale ove sono indicati i criteri di ripartizione della competenza per il trattamento del sinistro, i ruoli coinvolti nella gestione del processo liquidativo ed il conseguente processo di pagamento.
- i soggetti operanti nel processo di liquidazione dei sinistri (quali liquidatori, periti, medici, ecc.) devono essere scelti dagli organi sociali con metodi trasparenti e secondo specifica procedura di selezione condotta mediante apposite check list all'uopo formulate.

#### **E) Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali**

Per i principi procedurali si rimanda al successivo par. 10.4.

#### **F) Selezione e assunzione del personale dipendente**

- la Branch adotta una procedura che disciplini l'interazione tra i diversi uffici coinvolti nella selezione e assunzione del personale.
- la selezione e assunzione del personale è ispirata a un criterio di trasparenza sulla base dei seguenti parametri:
  - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
  - uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
  - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.
- la Branch assicura che vengano prodotti prima dell'assunzione i seguenti documenti:
  - *curriculum vitae*;
  - casellario giudiziario;
  - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

- la Branch conserva la documentazione esibita in sede di assunzione anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

### **G) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

Con riferimento alla gestione finanziaria, AGCS attua specifici controlli procedurali (e.g. utilizzo di conti correnti tracciati, come richiesto dalla normativa di riferimento) e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte o dazioni non giustificate di denaro o altre utilità che potrebbero essere il veicolo per la commissione di reati di corruzione.

Inoltre, nessun pagamento può essere effettuato in contanti e non è ammesso l'utilizzo di risorse o di canali di pagamento non strettamente legati alla Società (per es. conti privati) per offrire indebite somme di denaro o fare offerte di altro genere o pagamenti vietati dai codici di Gruppo e dalle relative politiche e procedure aziendali.

### **H) Acquisto di beni, servizi e consulenze**

- Selezione Consulenti/ Partner e Fornitori esterni:
  - i contratti tra AGCS e Agenti, le Società di Service, i Consulenti, i Partner e i Fornitori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
  - i Consulenti / Partner / Fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale che consenta di verificarne affidabilità e onorabilità, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire, principalmente e preferibilmente, tra i Consulenti/Partner "accreditati" dalla Società di Service nelle c.d. "*recommended list*"; le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti "esterni" alla *recommended list* dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione e pur sempre rispettando la procedura aziendale;

- i Partner e i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale o policy aziendale.
- la Branch inserisce nei contratti con i Professionisti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, ii) di prendere atto che la Branch ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
- la Branch inserisce nei contratti con Fornitori, Appaltatori e Broker una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Branch ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
- la Branch inserisce nei contratti una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231.
- nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori e i Broker, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse);
- nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere prevista la c.d. Clausola *Anti-Corruption* approvata dalle funzioni Legal e Compliance sulla base delle disposizioni impartite da Allianz SE;

- Acquisti di beni e servizi:  
le procedure applicabili prevedono che AGCS e la Società di Service (per le parti di competenza):
  - vi sia separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza, istituendo una funzione ad hoc per la gestione di tutte le fasi dell'acquisto di beni e servizi;
  - prevede livelli autorizzativi diversi a seconda dell'importo dell'acquisto (sulla base delle procure rilasciate);
  - verifica l'attendibilità e l'onorabilità dei fornitori aziendali;
  - attua una gara tra più fornitori per forniture superiori ad una soglia predeterminata ed indicata in apposita policy aziendale;
  - la tracciabilità dell'intero processo di gestione degli acquisti.

**CAPITOLO 10 – DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis del Decreto)****10.1. Le fattispecie dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati**

Il presente capitolo 10 si riferisce ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 24 bis ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, data l'operatività di AGCS Italy.

- Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti – ossia i delitti previsti dagli artt. 476 ss. c.p., tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati – sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p, D.lgs. 82/2005).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "*abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo*".

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma, secondo l'interpretazione prevalente, è il c.d. "domicilio informatico" seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

La norma prevede due condotte distinte, l'"accesso" al sistema, ed il "mantenimento" nel sistema: l'accesso dev'essere abusivo e deve riguardare un sistema protetto da misure di sicurezza (nel concetto di misure di sicurezza è ricompresa una semplice password); il mantenimento nel sistema integra la fattispecie quando è effettuato contro la volontà del titolare del sistema.

Il reato sussiste quando la condotta di accesso o mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto agente, benché abilitato all'accesso, violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, onde delimitarne oggettivamente l'accesso, o quando l'agente ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso gli è consentito (Cass. Sez. Un. n.4694/2011).

Non rilevano, quindi, le finalità che soggettivamente hanno indotto l'ingresso nel sistema, mentre è rilevante la violazione delle prescrizioni di carattere organizzativo impartite per disciplinare le modalità di accesso agli strumenti informatici. Tali disposizioni, come precisato dalla giurisprudenza, possono consistere in disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali di lavoro.

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Branch accedendo abusivamente ai sistemi informatici di terzi (es. imprese concorrenti, etc.) o in uso ad altri dipendenti.

- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)*

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo".

Il Legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a un sistema informatico. Per mezzo dell'art. 615 *quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Il delitto può risultare integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)*

Tale fattispecie reato, inserita in via prudenziale, si realizza quando un soggetto "*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*".

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)*

Questo reato, inserita in via prudenziale, di realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, *distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*".

Quando l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto in esame e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

## 10.2 Attività Sensibili

La principale Attività Sensibile rilevata da AGCS Italy nell'ambito dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati, è la seguente:

### A) Gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali

L'Attività Sensibile in esame fa riferimento ai seguenti ambiti:

- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- Gestione e protezione delle reti;
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- Gestione della sicurezza fisica delle risorse informatiche.

### B) Accesso e modifica dei dati contenuti nella banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione

L'Attività Sensibile in esame fa riferimento all'accesso e modifica dei dati contenuti nella banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione, etc. da parte di soggetti con profilo di "System Administrator" e/o profilo di *superuser*.

## 10.3 Principi generali di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni e dei client, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale si attiene rigorosamente alle policy aziendali in materia di gestione degli asset aziendali e, in particolare, della rete informatica della Branch, in ogni caso facendone un uso appropriato rispetto alle proprie mansioni lavorative;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale della Branch o altrui (si tratti di soggetti pubblici o di soggetti privati);
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Branch nell'espletamento dell'attività lavorativa.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- a) divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- b) utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta.

Al fine di limitare le rischiosità connesse alle tipologie di reato qui considerate, la Branch:

- a) fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Branch;
- b) regola, attraverso opportune policy, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- c) effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali.

Valgono in particolare i seguenti principi generali:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- l'accesso alle applicazioni da parte del personale è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;

- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (fisici e logici);
- il personale:
  - o accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
  - o assicura l'integrità e la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici che costituiscono lo strumento di svolgimento dell'attività lavorativa nonché dell'intero patrimonio informatico e telematico della Branch;
  - o contribuisce alla promozione di un adeguato livello di salvaguardia del patrimonio informatico e telematico altrui, sia esso privato o pubblico, conformemente alle modalità di controllo attivate dalla Branch.

#### **10.4 Principi specifici per le procedure**

La Branch applica le policy per la sicurezza informatica della Società di Service per le attività riconducibili a tale ambito, all'interno delle quali vengono disciplinate le modalità di gestione, utilizzo e protezione delle risorse informatiche della stessa, in linea con la normativa vigente applicabile (e.g. Codice in materia di protezione dei dati personali).

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo 10.2 si applicano i seguenti principi.

#### **A) Gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali**

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Branch;

- installare o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le *password*, decifrare i file criptati, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Branch;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Branch le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di *business*;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Branch sia coinvolta a qualunque titolo.

La Branch, a sua volta, pone in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- informare i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- informare i Destinatari della necessità di spegnere (*log off*) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;

- dotare la stanza dei *server* di porta con chiusura a chiave;
- proteggere per quanto possibile ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante router dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Branch, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Branch;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari (ad esempio, oltre allo *username* ed alla *password*, fornire ai soggetti che abbiano necessità di collegarsi alla rete societaria dall'esterno un "*token*" - una chiavetta – in grado di generare password casuali necessarie per l'accesso).

## **B) Accesso e modifica dei dati contenuti nelle banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione**

Con riferimento alla presente Attività Sensibile trovano applicazione i principi procedurali enunciati con riferimento alla precedente attività sensibile (cfr. precedente punto A).

**CAPITOLO 11 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ANCHE DI CARATTERE TRANSNAZIONALE (art. 24 ter del Decreto)****11.1. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata**

Il presente capitolo si riferisce ai reati di criminalità organizzata. Si indicano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 24 *ter* ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, data l'operatività di AGCS Italy:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo, tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto 231 sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Quanto invece ai reati non previsti espressamente dal Decreto 231, al momento la giurisprudenza pare escludere, sia pure ai fini dell'individuazione del profitto confiscabile, che agli stessi si possa dare rilevanza nella prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo, in base al rilievo che in tal modo l'art.416 c.p. si trasformerebbe in una disposizione "aperta", in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs.n.231/2001 (Cass. pen. sez.VI, n.3635/13). Ad oggi non risultano sentenze successive di segno diverso.

## 11.2 Attività Sensibili

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che AGCS Italy ha individuato al proprio interno:

### A) Selezione e assunzione del personale dipendente

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di assunzione e di selezione dei dipendenti della Branch, anche con riferimento ad eventuale nuovo personale assunto in agenzia nel corso della gestione interinale della stessa.

### B) Selezione delle controparti contrattuali

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di Selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori ed ai Partner.

Tale attività è rilevante in considerazione del fatto che l'instaurazione di rapporti con le stesse potrebbe rappresentare un fondamentale presupposto fattuale per la successiva commissione di reati associativi.

## 11.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria pertinenza.

E' ovviamente fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 ter del D.lgs. 231/2001).

Nell'ambito delle attività sensibili è fatto divieto in particolare di:

- a) procedere all'assunzione di personale in azienda (dipendenti, collaboratori a progetto, stagisti ecc.) senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità;
- b) instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità;

- c) intestare conti correnti a prestanomi, aprire e gestire fondi extracontabili e intestare beni fittiziamente;

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- a) il processo di selezione del personale aziendale (dipendenti, collaboratori a progetto, stagisti ecc.) è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- b) il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- c) la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli;
- d) la Branch monitora la perdurante efficacia delle procedure adottate per prevenire rischi connessi alle Attività Sensibili di cui al capitolo 11.2.

#### **11.4 Principi specifici per le procedure**

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo 11.2 si applicano i seguenti principi:

##### **A) Selezione e assunzione del personale dipendente**

1) La Branch adotta una procedura che disciplini l'interazione tra i diversi uffici coinvolti nella selezione e assunzione del personale, sia interni, sia di Allianz S.p.A. che presta il servizio in outsourcing.

2) La selezione e assunzione del personale è ispirata a un criterio di trasparenza sulla base dei seguenti parametri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

3) La Branch assicura che vengano prodotti prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- curriculum vitae;
- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

4) La Branch conserva la documentazione esibita in sede di assunzione anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

5) La Branch provvede ad effettuare periodici controlli circa il puntuale rispetto in fase di selezione del personale dei principi sopra elencati.

## **B) Selezione delle controparti contrattuali**

1) La Branch garantisce che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, onorabilità, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità; in particolare:

### Fornitori e Consulenti:

- la Branch adotta una procedura aziendale per la gestione dei rapporti con i medesimi, la quale preveda una verifica preliminare del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità;
- la procedura di cui al precedente punto 1) disciplina altresì il processo di acquisto del bene o la fornitura dell'attività consulenziale, indicando le unità coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti, nonché di contabilizzazione dell'importo;
- con particolare riferimento ai professionisti, la Branch richiede esibizione di documentazione comprovante l'iscrizione all'ordine professionale;
- la Società si è dotata di un'apposita procedura aziendale che regoli la selezione dei fornitori di beni e servizi esterni al Gruppo Allianz, coi quali venga sottoscritto uno o più contratti di fornitura che superino un importo di valore prestabilito;

Accordi di collaborazione con Agenti e Broker:

- gli eventuali nuovi Agenti e Broker, con i quali instaurare accordi di collaborazione, vengono selezionati dalla Branch, con il supporto della Direzione Market & Distribution di Allianz S.p.A. con metodi trasparenti e attraverso apposite check list all'uopo formulate che consentono una verifica preliminare dell'affidabilità e dell'onorabilità degli stessi.

2) La Branch verifica periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità in capo a Fornitori, Consulenti, Agenti, Broker e Partner.

3) La Branch inserisce nei contratti con i Professionisti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, ii) di prendere atto che la Branch ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;

4) La Branch inserisce nei contratti con Fornitori, Appaltatori e Broker una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Branch ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;

5) La Branch inserisce nei contratti infragurppo una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231.

6) Nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori e i Broker, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse).

7) Nei contratti con Fornitori, Consulenti e Sub-Agenti la Branch inserisce altresì la specifica clausola *anti-corruption*.

## **CAPITOLO 12 - REATI SOCIETARI (Art. 25 ter del Decreto)**

### **12.1. Le fattispecie dei reati societari**

Il presente capitolo 12 si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 25 ter.

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la stessa pena si applica se le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- Il reato previsto dall'articolo 2622 c.c. si applica, invece, alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Italia o in un paese dell'Unione Europea o alle società a queste equiparate, vale a dire:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

L'art. 2622 c.c. attribuisce rilevanza anche a comunicazioni non previste dalla legge e non richiede che i fatti materiali non rispondenti al vero siano anche rilevanti.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo è integrato dal fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci.

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che l'amministratore debba dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; e che, se si tratti di amministratore delegato, debba altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, mentre se si tratta di amministratore unico debba darne notizia alla prima assemblea utile.

Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che la condotta abbia cagionato danni alla società o a terzi.

Si precisa che sono soggetti attivi del delitto l'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. della finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U.

bancario, del T.U. della finanza, del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), del d.lgs. 124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

\* Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017), l’articolo 2635 c.c. è stato oggetto di una profonda rivisitazione.

Nello specifico, la disposizione ora punisce, salvo che il fatto costituisca reato più grave, «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà». Ai sensi del medesimo comma, poi, la stessa pena si applica se il fatto è commesso da chi, nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato, «esercita funzioni direttive diverse» rispetto a quelle indicate. Inoltre, l’art. 2635, co. 2, c.c. punisce – con una pena inferiore – gli stessi fatti se commessi «da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma».

A rilevare ai sensi dell’art. 25-ter, co 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001 è, invece, il terzo comma dell’art. 2635 c.c. che punisce chi, anche per interposta persona, «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma».

Quindi, con riferimento a questa fattispecie di reato, una eventuale responsabilità può sorgere in capo all’ente solo nel caso in cui un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla vigilanza dello stesso prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un altro ente al fine di avvantaggiare il proprio e non, invece, nel caso in cui riceva o accetti la promessa. In breve, è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente di appartenenza del corruttore, non dell’ente di appartenenza del corrotto.

La norma prevede un regime di procedibilità diversificato (d’ufficio o a querela) a seconda che dal fatto derivi o meno una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

\* Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'introduzione del nuovo articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la "Istigazione alla corruzione tra privati", fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

In particolare, la condotta, rilevante ai sensi dell'art. 25-ter, co. 1, lett. s-bis) del Decreto, si realizza attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

\* Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'art.2638 c.c. si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali pongono in essere una delle seguenti condotte:

- espongono nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, o su beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- allo stesso fine, occultano in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, o beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- ostacolano le funzioni delle Autorità di vigilanza in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute.

## 12.2 Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili che AGCS ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

### **A) Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza relativamente agli adempimenti obbligatori per legge**

L'Attività Sensibile in esame riguarda i rapporti con l'Autorità di Vigilanza in merito ai seguenti aspetti:

- Gestione degli adempimenti normativi connessi all'attività caratteristica, con particolare riferimento alla predisposizione di comunicazioni sociali, nonché relativi adempimenti di oneri obbligatori per legge e/o per disposizioni di Autorità di Vigilanza.
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (e.g. IVASS, AGCM, Garante Privacy), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

### **B) Redazione e conservazione dei documenti contabili e comunicazioni dirette ad AGCS SE**

L'Attività Sensibile in esame riguarda i **seguenti aspetti**:

- Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
  - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori);
  - gestione amministrativa e contabile dei fornitori, dei cespiti, e dei clienti (anche con riferimento ad operazioni inter-company);
  - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penali contrattuali, finanziamenti passivi e relativi interessi, ecc.);
  - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- Redazione e conservazione dei documenti contabili e comunicazioni dirette a AGCS SE, con particolare riferimento alla predisposizione di relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge.

In particolare, con riferimento alle attività di raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione:

- del Financial Statement e delle comunicazioni contabili (es. bilancio mensile) da inoltrare ad AGCS SE, nonché
- di ogni altra relazione allegate ai prospetti economico-partimoniai di bilancio da sottoporre ad AGCS SE. "

### **C) Comunicazione degli interessi degli amministratori**

L'Attività Sensibile in esame riguarda comunicazione e gestione del conflitto tra gli interessi – propri o di terzi – di cui sia portatore il CEO della Branch.

\* \* \*

*Con particolare riferimento al reato di **corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati**, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili.*

### **D) Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti privati**

L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione dei rapporti di alto profilo con clientela privata potenziale e con intermediari assicurativi (agenti e broker), nell'ambito dell'attività assuntiva della Branch, ed in particolare:

- attività di negoziazione, stipula e gestione dei contratti attivi con clientela privata (collocamento di prodotti assicurativi, ivi incluse le "polizze direzionali");
- definizione delle provvigioni dell'intermediario, nell'ambito della gestione contrattuale degli agenti/broker.

### **E) Liquidazione dei sinistri**

L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione dei rapporti con clientela privata nell'ambito dell'attività di liquidazione dei sinistri.

### **F) Attività di riassicurazione**

Tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione della riassicurazione dei rischi della compagnia o di liquidazione di sinistri per "lavoro indiretto" (es. corruzione dell'esponente della compagnia di riassicurazione affinché accetti di riassicurare un rischio che altrimenti avrebbe rifiutato);

### **G) Gestione dei contenziosi**

L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione dei rapporti con parti terze con parti terze per la definizione di:

- situazioni pre-contenziose
- contenziosi intrapresi nei confronti della Branch/AGCS SE
- accordi transattivi/conciliazioni

### **H) Selezione e assunzione del personale dipendente**

### **I) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

### **J) Acquisto di beni e servizi**

Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, riferita a soggetti privati, specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza. Ed in particolare con riferimento alle attività di:

- gestione della selezione del fornitore di servizi (inclusa processo di qualifica / accreditamento del fornitore);
- gestione della fase di definizione dell'acquisto di servizi ;
- gestione del controllo sull'effettività del servizio acquistato (es. ricevimento dei beni /attestazione di avvenuta prestazione dei servizi);
- gestione della contabilità e dei pagamenti (e in particolare con riferimento alla fase di autorizzazione al pagamento).

### 12.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria pertinenza ai Dipendenti e agli Organi Sociali di AGCS – in via diretta – sia agli Agenti, Partner e alle Società di Service, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' previsto l'espreso divieto a carico dei Destinatari (per quanto coinvolti nelle Attività Sensibili) di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato qui considerate;
- b) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e/o lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Branch;
- c) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- d) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie di AGCS;
- e) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità di vigilanza;
- f) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soggetti a ciò autorizzati;

È conseguentemente previsto l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei documenti contabili e delle comunicazioni sociali;
2. osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Branch e dei suoi organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge.

Ogni operazione deve essere registrata e documentata, al fine di consentirne adeguata tracciabilità, nonché supportata da idonei giustificativi (come applicabili).

La gestione della contabilità avviene nel rispetto dei principi civilistici, fiscali e di vigilanza applicabili.

\* \* \*

Con particolare riferimento al reato di **corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati**, devono essere rispettati i principi generali di comportamento qui di seguito descritti.

AGCS rifugge il ricorso a qualunque forma di pratica corruttiva per raggiungere i propri obiettivi economici.

In particolare, è fatto divieto, in favore di un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o qualunque soggetto appartenente ad un ente terzo con il quale AGCS intrattenga rapporti commerciali ed operativi e loro sottoposti, di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro;
- promettere, offrire o corrispondere omaggi che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti in quanto indicati dai soggetti di cui sopra;

- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego a favore dei terzi di cui sopra;
  - promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura,
- con l'obiettivo di procurare un vantaggio indebito per AGCS.

Ogni operazione deve essere registrata e documentata, al fine di consentirne adeguata tracciabilità.

In particolare, con riferimento alla gestione dei rapporti con controparti private, negoziazione/stipula di accordi e contratti, nonché gestione delle deroghe alle condizioni contrattuali standard, AGCS adotta policy e procedure interne finalizzate a normare la gestione dei rapporti con i clienti o potenziali clienti.

Nell'ambito delle relazioni con terze parti di natura privata valgono inoltre i presidi di controllo in vigore a tutela dei rapporti con controparti pubbliche, nonché le procedure / linee guida di riferimento in relazione alla segregazione dei ruoli / tracciabilità delle attività / iter autorizzativo e poteri di spesa.

Le deroghe a condizioni contrattuali standard verso la clientela, si rileva come le stesse devono:

- essere valutate ed approvate da parte di un soggetto (persona o comitato) diverso dal soggetto proponente la deroga;
- rientrare in uno schema predefinito di deroga e/ o in limiti quantitativi non superabili.

Si precisa inoltre, che sono previsti diversi livelli autorizzativi a seconda delle Authority di ciascun Ufficio, con la necessità per determinati contratti dell'approvazione da parte delle strutture competenti a livello *Regional* ovvero a livello Global – CUO (attività di *referral*).

#### **12.4 Principi specifici per le procedure**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 12.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

## **A) Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza relativamente agli adempimenti obbligatori per legge**

Le attività della Branch soggette alla vigilanza di pubbliche Autorità, in base alle specifiche normative applicabili, devono essere svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione a:

- predisposizione e invio delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste da leggi e regolamenti;
- predisposizione e trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti;
- predisposizione e trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure, comunque improntate all'obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei confronti dell'Autorità di vigilanza, sono:

1. attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
2. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
3. nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'Autorità;
4. alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il

procedimento relativo all'ispezione, al fine di garantire massima tracciabilità delle informazioni fornite, devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV;

5. la Branch prevede, altresì, le modalità di archiviazione della documentazione e delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività al vertice aziendale;
6. le funzioni individuate da apposita procedura e istituzionalmente deputate ai rapporti con le Autorità di vigilanza riportano periodicamente all'OdV sullo stato dei rapporti con le stesse.

In relazione all'attività sensibile in commento e al fine di integrare i principi sopra indicati si richiamano anche quelli dettati nel precedente capitolo 9 (Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione).

Si precisa inoltre che:

- nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire;
- alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione deve essere redatto e conservato apposito verbale. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

## **B) Redazione e conservazione dei documenti contabili e comunicazioni dirette ad AGCS SE**

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali e di Gruppo in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;

- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del *Financial Statement* e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

A tal fine AGCS adotta procedure interne che consentono:

- di determinare con chiarezza e completezza i dati e le informazioni contabili e finanziarie che ciascuna funzione interna deve produrre ai fini di una successiva elaborazione, ad opera di Società di Service, delle comunicazioni contabili (es. bilancio mensile) da inoltrare ad AGCS SE;
- la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a garantire una ragionevole certezza sulla veridicità e completezza dei suddetti dati e comunicazioni.

### **C) Comunicazione degli interessi degli amministratori**

Con specifico riferimento alla comunicazione degli interessi, tutti i soggetti obbligati per legge a comunicare l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse con la Branch sono tenuti a darne puntuale comunicazione nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa vigente, astenendosi dal porre in essere atti pregiudizievoli per la stessa.

In particolare, è richiesto al CEO di comunicare, ove presente, l'esistenza di un conflitto di interessi, al fine di consentire una corretta valutazione dell'operazione in oggetto nel rispetto delle corrette logiche di sana e prudente gestione.

### **Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari**

A fianco delle regole appena enunciate, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;

- previsione di riunioni periodiche tra il Rappresentante Legale e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria.

\* \* \*

Con particolare riferimento al reato di **corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati**, devono essere rispettati inoltre i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

In linea generale trovano applicazione i principi procedurali dettati da AGCS SE in ambito anti-corruzione, in primis, la Policy Anti-Corruption che indica i minimi requisiti standard e ha la finalità di sottolineare i controlli esistenti e le “linee guida” nei seguenti ambiti di attività:

- Business Courtesies (Regali, offerte d'intrattenimento, etc.);
- Assunzione del personale;
- Sponsorizzazioni;
- Agevolazioni di pagamento.

AGCS implementa gli strumenti di controlli previsti da AGCS SE per l'attuazione dell'Anti-Corruption Program in base alle esigenze locali ed in particolare:

- Potrà essere svolto un “*risk assesment*” annuale da parte dell'Ufficio Legale & Compliance di AGCS SE;
- Specifiche clausole “*anti-corruption*” potranno essere incorporate in alcuni nuovi contratti;
- Potranno essere richiesti approfondimenti specifici riguardo agli Intermediari o Due Diligence nel caso di nuove nomine (Agenti, Broker ecc.);
- Potranno essere create liste o specifici avvertimenti/avvisi nei processi informatici di “booking” (inserimento dati di Polizza).

Tali attività sono supportate e coordinate dall'Ufficio Legale & Compliance di AGCS SE che a sua volta collabora con le specifiche aree di business al fine di assicurarsi che tutti gli strumenti *anti-corruption* disponibili siano integrati all'interno dei processi rilevanti.

Inoltre, la Branch, nello svolgimento delle proprie attività, applica i principi e le regole comportamentali presenti nelle le policy predisposte da AGCS SE in materia di:

- Omaggi e regalie;
- Viaggi di lavoro e rimborsi spese;
- Donazioni e sponsorizzazioni.

Nello specifico, con riferimento alle attività sensibili di: **D) Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti privati; E) Liquidazione dei sinistri; F) Attività di riassicurazione;** AGCS adotta procedure interne che prevedono:

- l'applicazione di specifici livelli di Authority delegate da AGCS SE. In particolare, la capacità di sottoscrizione delegata ad AGCS è regolata da singole *Authorities* che tutti i Responsabili delle singole Linee di Business (di seguito anche "LoB") incluso la Unit Claims, hanno ricevuto dai rispettivi Regional o Global Lob Heads di competenza. I rischi che eccedono le *Authorities* locali dei rispettivi LoB Heads devono essere discussi e approvati da AGCS SE secondo le singole modalità descritte nelle *Guidelines* AGCS;
- verifica della corretta applicazione delle Authority da parte dei Responsabili delle LoB e di Ufficio, nonché del rispetto dell'iter approvativo, tramite controlli periodici sul rispetto delle Authority stesse in relazione a:
  - attività assuntiva degli addetti delle singole LoB;
  - negoziazione delle provvigioni dei broker;
  - attività di liquidazione dei sinistri.

Si precisa inoltre che il sistema informatico attualmente in uso in AGCS consente la tracciatura operazioni svolte da ogni "user", e pertanto riconosce tutte le approvazioni tecniche svolte mediante il sistema "workflow".

A presidio dell'attività sensibile di:

**G) Gestione dei contenziosi,** la Branch:

- definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o posizione pre - contenziosa;
- prevede la partecipazione di più soggetti al processo decisionale e la tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e dei relativi accordi transattivi;
- prevede che il processo che conduce ad un accordo transattivo sia adeguatamente tracciato e che gli eventuali accordi transattivi siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati;
- prevede che l'eventuale coinvolgimento di consulenti legali avvenga solo previa verifica dell'attendibilità e dell'onorabilità dei medesimi;
- prevede che la selezione dei legali esterni sia veicolata dalla Funzione Legale di Allianz.

Con specifico riferimento alle attività sensibili di: **H) Selezione e assunzione del personale dipendente; I) Gestione dei flussi monetari e finanziari; J) Acquisto di beni, servizi e consulenze** si richiamano i presidi procedurali descritti nel precedente paragrafo 9.5.

**CAPITOLO 13 – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (Art. 25 quater del Decreto)****13.1. Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**

Il presente capitolo si riferisce ai reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. In particolare, l'art.25 quater richiama i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, senza indicarli in modo specifico.

Tenuto conto dell'attività svolta dalla Branch, si ritiene che, in relazione alla maggior parte di tali reati, non sia neppure astrattamente configurabile la commissione nell'interesse o a vantaggio della Branch. Diversamente, meritano autonoma attenzione i reati di finanziamento del terrorismo, che saranno di seguito esaminati.

Non si procederà, quindi, per le ragioni evidenziate, ad un esame delle seguenti fattispecie: art.270 c.p. (associazioni sovversive); art.270-ter c.p. (assistenza agli associati); art.270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); art.270 quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); art.280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione); art.280 bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); art.289 bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione).

\* Finanziamento del terrorismo

Il Reato di Finanziamento del Terrorismo è stato introdotto con il D.lgs. 109/2007, di recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005.

Per Finanziamento del Terrorismo si intende: "*qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti*".

La nuova normativa in tema di Finanziamento del Terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.lgs. 109/2007, per "*congelamento di fondi*" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "*congelamento di risorse economiche*" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

## **13.2 Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili, che la Branch ha individuato al proprio interno come rilevanti per la presente famiglia di reati, sono le seguenti.

### **A) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Branch, con specifico riferimento alla gestione delle entrate (incassi, disinvestimenti di liquidità, etc.) e delle uscite (investimenti della liquidità, acquisti, consulenze, etc.).

## **B) Selezione e assunzione del personale dipendente**

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di assunzione e di selezione dei dipendenti della Branch.

## **C) Selezione delle controparti contrattuali**

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di Selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori, agli Agenti e ai Broker.

### **13.3 Principi generali di comportamento**

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria pertinenza.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *quater* del Decreto).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- a) assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del business aziendale;
- b) assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi beneficiari di atti di disposizione del patrimonio libero della Branch;
- c) monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- d) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- e) non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;

- f) non riconoscere compensi in favore dei Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.
- g) non selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, la Branch adotta procedure in applicazione delle quali:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner risultino completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.

La Branch, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi sopra descritti:

- si dota di un'adeguata organizzazione amministrativa e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche operative dell'impresa, volti a presidiare il rischio di finanziamento del terrorismo;
- assicura che tutto il personale sia sempre periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati qui considerati, nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

#### **13.4 Principi specifici per le procedure**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 13.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

##### **A) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

Al fine di scongiurare il pericolo di commissione dei reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale, è necessario:

- che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Branch gestiti da terzi.

Inoltre, non è ammesso l'utilizzo di risorse non Allianz o di canali di pagamento (per es. conti privati) per pagare tangenti o fare offerte di altro genere o pagamenti vietati dal presente Codice e dalle relative politiche e procedure Allianz".

### **B) Selezione e assunzione del personale dipendente**

Al fine di scongiurare il pericolo di commissione dei reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale, è necessario:

- selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente;
- che tra i programmi di formazione dei Dipendenti aventi ad oggetto il D.lgs.231/2001, uno specifico riferimento sia fatto alla trattazione dei Reati di finanziamento del terrorismo.

### **C) Selezione delle controparti contrattuali**

In aggiunta di quanto già descritto nei capitoli precedenti con riferimento al processo di selezione delle controparti contrattuali (cfr. precedente par 11.4), trovano applicazione anche i seguenti principi procedurali:

- 1) la Branch adotta una procedura aziendale per la gestione dei rapporti con i Fornitori, la quale preveda una verifica preliminare del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità.
- 2) la procedura di cui al precedente punto 1) disciplina altresì il processo di acquisto del bene, indicando le unità coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti, nonché di contabilizzazione dell'importo.
- 3) la Branch verifica periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità dei Fornitori.

## **CAPITOLO 14 – ABUSI DI MERCATO (art. 25 sexies del Decreto)**

### **14.1. Le fattispecie dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato**

Il presente capitolo si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi di abuso di mercato.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie di reato (artt. 184 e 185 del D.lgs. 58/1998) per le quali l'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria - qui di seguito "TUF") prevede una responsabilità della società nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

In aggiunta alla responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato, limitatamente all'ambito degli abusi di mercato è inoltre prevista anche un'ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente "da illecito amministrativo". Tale responsabilità amministrativa "diretta" dell'ente è prevista dall'art.187-quinquies d.lgs.n.58/1998, e configurata alla stregua di una conseguenza della commissione degli illeciti amministrativi di abuso di mercato (artt. 187-bis e 187-ter del D.lgs. 58/1998), nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da parte di soggetti 'apicali' o sottoposti. L'art.187-quinquies prevede l'esonero da responsabilità dell'ente che provi che gli autori dell'illecito amministrativo abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi e richiama, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del d.lgs.n.231/2001.

Come anticipato nella sezione relativa ai reati societari, per affinità di materia, si riporta in questa sede anche la fattispecie di cui all'art. 2637 c.c. ("Aggiotaggio").

Si sottolinea che le definizioni degli illeciti sono state aggiornate dal Regolamento MAR, così come riportato nel seguito.

Ai sensi del Regolamento MAR, i reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a:

- strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;

- strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
- strumenti finanziari negoziati su un OTF;
- strumenti finanziari non contemplati nelle tipologie sopra enucleate, il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali;
- offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, incluso quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari.

La definizione di "informazione privilegiata" è contenuta nell'art. 7 del Regolamento MAR.

- *Abuso di informazioni privilegiate e Comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 8 e 10 del Regolamento MAR)*

La fattispecie si configura nel caso in cui una persona, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono;

utilizza tali informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta

correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

La fattispecie si configura qualora una persona, in possesso di informazioni privilegiate, comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

### **Le informazioni privilegiate**

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR, per informazione privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

#### 14.2 Attività Sensibili

La principale Attività Sensibile che AGCS Italy ha individuato al proprio interno riguarda la **gestione dei rapporti con la clientela** (attuale e potenziale) **e con gli intermediari assicurativi** (agenti e broker). Tale attività rileva nella misura in cui potrebbe potenzialmente portare alla conoscenza di informazioni privilegiate riguardanti un emittente quotato (es. potenziale cliente), utilizzate per compiere operazioni sul mercato da parte della Branch/AGCS SE.

#### 14.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria pertinenza, che si trovino, a qualunque titolo, a gestire informazioni privilegiate della Branch o di terzi.

È in particolare fatto obbligo di:

- gestire dette informazioni, acquisite nello svolgimento delle attività aziendali, e la documentazione in cui esse siano contenute, nel rispetto delle procedure aziendali e delle normative vigenti, in ogni caso assicurandosi che l'accesso sia limitato ai soli soggetti espressamente autorizzati;
- astenersi dall'utilizzare dette informazioni per ottenere vantaggi, diretti o indiretti, personali e/o patrimoniali, e, comunque, non connessi con l'esercizio dell'attività lavorativa loro affidata o svolta nell'interesse della Branch;

Nei rapporti con la clientela (attuale e potenziale) tutti i Destinatari sono tenuti ad improntare il proprio comportamento a criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni veritiere e complete e vigilando affinché vengano rispettate tutte le norme applicabili in tema di correttezza, adeguatezza e trasparenza dello svolgimento delle operazioni di intermediazione mobiliare.

Tutte le funzioni coinvolte devono rispettare integralmente le regole e procedure definite dalla Branch per lo svolgimento delle attività assuntive, per la gestione dei rapporti con la clientela, con gli intermediari assicurativi e, in generale, con le terze parti.

**CAPITOLO 15 - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del D.lgs. 231/2001)**

Il presente capitolo intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e del management, dai dipendenti, nonché dai terzi che collaborano con la Branch nello svolgimento dei processi a rischio (ad es.: fornitori, consulenti, partner commerciali), al fine di prevenire la commissione dei reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali.

**15.1 Le tipologie dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Il presente capitolo 16 si riferisce ai reati previsti dall'art. 25 *septies* del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'inclusione nel novero dei reati-presupposto di fattispecie colpose - in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del decreto 231) e di ambiente (art. 25 *undecies*) - ha posto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente; ancora, è apparso assai difficile pensare, ad esempio, ad un vantaggio per l'ente connesso alla morte di un lavoratore.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014, emessa nell'ambito del processo cd. "Thyssen", hanno chiarito che "nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico". Viene chiarito che tale soluzione "non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento

riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente".

In relazione ai reati colposi, si potrà dunque ravvisare un interesse o un vantaggio dell'ente quando la violazione della regola di comportamento che ha prodotto l'evento sia stata dettata da esigenze aziendali, prima tra tutte il risparmio di spesa. Così, nel caso Thyssen, si è ravvisato un interesse dell'ente nel risparmio connesso alla mancata installazione di un adeguato sistema antincendio.

- **Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Il reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se sia stato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- *"una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia, a seconda della gravità dell'evento dannoso, tra un minimo di 250 ed un massimo di 1000 quote (a tal proposito si consideri che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi o di tempi).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, AGCS ha deciso di adottare i principi previsti al presente capitolo 11, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza (d.lgs. 81/2008).

Nella predisposizione dei principi contenuti nel presente capitolo 11 la Branch ha tenuto conto dei principi cardine di cui alle Linee Guida Uni-Inail, al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema

di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

## 15.2 Attività Sensibili

Con riferimento alla categoria dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, la principale Attività Sensibile, già esposta nella Parte Generale del presente documento, che AGCS ha individuato al proprio interno è la seguente:

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento:
  - a. alle attività di ufficio svolta dal personale dipendente (utilizzo dei videoterminali e rischio stress-lavoro correlato);
  - b. prevenzione incendi e piani di evacuazione.

## 15.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- b) le procedure operative ed organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad esempio relative a:
  - valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
  - sistema di segnalazione dei rischi;
  - Sorveglianza Sanitaria;
  - modalità di consultazione del RLS;
  - Piano di Emergenza.

È previsto a carico dei Destinatari, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto).

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- al Datore di Lavoro e ad eventuali Delegati ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Branch in tale materia nel rispetto delle procure e/o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Succursale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso) e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Branch;
- ai Preposti, laddove nominati, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Branch, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Branch, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

#### **15.4 Principi specifici per le procedure**

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal Decreto Sicurezza, si prevede quanto segue.

#### **16.4.1 La politica aziendale in tema di sicurezza**

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da AGCS si pone come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte sul luogo di lavoro, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori e al fine di prevenire o quanto meno limitare il rischio di verifica di un reato commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale, e ad assegnare alla tutela della salute e della sicurezza carattere prioritario rispetto alla finalità di profitto;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane, economiche e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa aziendale.

#### **16.4.2 Il processo di pianificazione**

AGCS, anche per il tramite di Società di Service, con cadenza periodica:

- definisce un programma di sopralluoghi in tutti i contesti aziendali in cui sussistono rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- definisce un piano di interventi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi sopra richiamati anche con riferimento al rischio stress lavoro correlato;
- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione stabilendo un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse (e le relative modalità di gestione), anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

### **16.4.3 L'organizzazione del sistema**

#### **A) Compiti e responsabilità**

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL. Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Al fine di garantire un'attuazione ancor più efficiente e puntuale della politica aziendale in materia di sicurezza, AGCS elabora un sistema informativo in cui è prevista - e costantemente aggiornata - una precisa definizione dei compiti e delle responsabilità spettanti alle singole funzioni aziendali in materia di SSL .

#### **Il Datore di Lavoro**

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (incluso il rischio stress lavoro correlato);

2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 del Decreto Sicurezza);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento, pianificata nell'ambito della riunione periodica annuale prevista dall'art. 35 del Decreto Sicurezza ed effettuata anche mediante appositi sopralluoghi negli ambienti di lavoro e con l'ausilio di strumenti di valutazione specifica per lo stress lavoro correlato, deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente.

La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la designazione preventiva dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione,

formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica annuale di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza (la quale ha altresì luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori).; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato<sup>4</sup> ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega<sup>5</sup> è ammessa con i seguenti limiti e condizioni che:

- esso risulti da atto scritto recante data certa;
- il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;

---

<sup>4</sup> In base all'art. 299 del Decreto Sicurezza, si ricorda che "Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettere b,d,e (Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti".

<sup>5</sup> La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. del Decreto Sicurezza.

- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) tutti i dati relativi al personale, utili per la valutazione dello stress lavoro correlato.

## **Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria, in relazione ai diversi ambiti di rischio.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;

- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro ivi compreso lo stress lavoro correlato;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV.

### **Il Medico Competente**

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria (come descritta nel successivo paragrafo b), alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D.lgs. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

oppure

- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.lgs. 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

### **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;

- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

### **I Lavoratori**

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per AGCS attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

## **B) Sorveglianza Sanitaria**

La gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, prevede in via prioritaria, la nomina del Medico Competente aziendale, previo accertamento della presenza dei titoli e requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto stabilito all'art. 38 del Decreto Sicurezza.

Per consentire il rispetto degli obblighi di legge, AGCS prevede nel DVR e nel protocollo sanitario procedure specifiche, concernenti l'espletamento dell'attività di sorveglianza sanitaria nei confronti di:

- Lavoratori che utilizzano attrezzature munite di Videoterminali così come definiti dall'art.173 punto c del Decreto Sicurezza;
- Lavoratrici in stato di gravidanza;
- Lavoratori portatori di *handicap*;
- Lavoratori soggetti alla movimentazioni manuale dei carichi così come definiti nel Titolo VI del Decreto Sicurezza;
- Lavoratori esposti ad agenti fisici, biologici e sostanze pericolose;
- Lavoratori esposti ad eventuali rischi da stress lavoro-correlato e *mobbing*.

Di particolare rilevanza risulta essere la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria in relazione ai seguenti aspetti:

- trasmissione dell'elenco dei lavoratori esposti al Medico Competente;
- tipologia di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- attività di pianificazione delle visite dei lavoratori "esposti" (andrebbero definiti);
- struttura della relazione del Medico Competente contenente i dati relativi alla popolazione aziendale (relazione anonima da presentare durante la riunione periodica e relazione da inviare all'OdV da parte del Medico Competente);

- modalità di registrazione ed archiviazione delle informazioni.

## **C) Informazione e formazione**

### **C1) Informazione**

L'informazione che AGCS riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate da AGCS in tema di SSL;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato da AGCS, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, AGCS, anche per il tramite di Società di Service, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- deve essere fornita adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- deve essere data adeguata informativa circa i contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- devono essere evidenziati i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;

- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- AGCS deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- AGCS deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

## **C2) Formazione**

AGCS deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, uso dei DPI, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e di protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza dell'azienda.

La suddetta attività di formazione deve essere assicurata:

- al momento della costituzione del rapporto di lavoro;
- in occasione di trasferimenti o cambiamento di mansioni;
- in caso di introduzione di nuove attrezzature o strumenti di lavoro, di nuove tecnologie o di sostanze pericolose.

Con riferimento all'attività di Formazione, valgono altresì le seguenti considerazioni:

- Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;

- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso, RLS) devono ricevere specifica formazione;
- i Dirigenti e i Preposti devono ricevere specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di SSL.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

La partecipazione all'attività di formazione è obbligatoria; la mancata partecipazione non giustificata comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 7 della Parte Generale del presente Modello.

#### **D) Comunicazione, flusso informativo e cooperazione**

Al fine di garantire maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, AGCS si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito AGCS adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

##### a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito da AGCS mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico o direttamente dell'RLS osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

##### b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori le politiche, gli obiettivi, i programmi e i risultati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tale scopo AGCS garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente.

### **E) Documentazione**

AGCS, anche per il tramite di Società di Service, dovrà provvedere a conservare, sia su supporto cartaceo che informatico, i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita secondo le modalità concordate con il Datore di Lavoro;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento ed è lo strumento fondamentale che permette al Datore di Lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione.

AGCS è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata ogni procedura adottata da AGCS per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- venga conservato e aggiornato il Registro delle Manutenzioni;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell' OdV.

AGCS provvede in ogni caso a conservare ogni altra documentazione e certificazione obbligatoria per legge.

### **F) Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici**

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolar modo con riferimento al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, AGCS adotta delle procedure volte a garantire una corretta gestione nel tempo delle strutture aziendali (locali, arredi, macchinari, ecc.) e una periodica valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro. AGCS, in aggiunta a quanto previsto nel precedente paragrafo E, con specifico riferimento al rispetto degli standard tecnico strutturali, predispone e aggiorna, tra l'altro, la seguente documentazione che comprova il rispetto dei suddetti standard tecnico-strutturali:

- dichiarazioni/attestazioni di conformità;
- certificati;
- autorizzazioni;
- documentazione tecnica;
- libretti di impianti;
- dichiarazioni di collaudo;
- documenti relativi alle manutenzioni;
- registri di controllo delle attrezzature, ove previsti.

### **G) Gestione delle emergenze e primo soccorso**

Le situazioni d'emergenza sono gestite secondo quanto indicato nel Piano d'Emergenza redatto, ed aggiornato a cura del Servizio Prevenzione e Protezione e del suo Responsabile.

A tal proposito si segnala che all'interno del Piano di Emergenza sono individuate le figure preposte alla gestione delle emergenze sia "antincendio" che di "primo soccorso", nonché gli incaricati della gestione delle relative esercitazioni.

#### **Esercitazioni antincendio**

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, presso ciascuna sede aziendale, le figure identificate nel Piano d'Emergenza organizzano un'esercitazione antincendio annuale al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione e di verificare la corretta applicazione delle istruzioni riportate nel Piano d'Emergenza.

#### **La gestione del Primo Soccorso**

Il Datore di Lavoro, coordinandosi con il Medico Competente, adotta i provvedimenti necessari al fine di garantire una efficiente gestione delle attività di primo soccorso.

In base all'art. 45 del Decreto Sicurezza, le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n.388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento.

#### **H) L'attività di monitoraggio**

AGCS deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro, della loro corretta applicazione, nonché del rispetto degli standard tecnico-strutturali di cui al precedente paragrafo F.

A tale scopo AGCS, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive (e della loro attuazione) predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 28, comma 2 lettera c, D.lgs. 81/08), nonché la definizione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbano provvedere alla loro attuazione (art. 28, comma 2 lettera d, D.lgs. 81/08);,
- assicura la presenza di tutta la documentazione necessaria per legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- assicura un costante monitoraggio dell'attuazione delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

L'attività di monitoraggio viene assicurata attraverso il rispetto delle norme interne che prevedono:

- i ruoli ed i compiti dei soggetti responsabili delle seguenti attività:
  - emissione di procedure ed istruzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- verifica del buon funzionamento nel tempo degli impianti aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della loro manutenzione e della loro revisione;
- ricevimento di eventuali segnalazioni di mal funzionamento, vetustà o inefficienza degli impianti e dei macchinari stessi;
- l'acquisizione da parte dell'Organismo di Vigilanza, in qualunque momento e senza necessità di autorizzazione, di tutta la documentazione relativa ai controlli sulle procedure e le istruzioni di sicurezza;
- il monitoraggio sui manuali di *security*;
- il controllo sullo svolgimento dei piani aziendali di informazione e formazione;
- l'emanazione delle istruzioni relative all'utilizzo delle attrezzature munite di videotermini;
- la tempistica e la comunicazione dei risultati riscontrati;
- il sistema sanzionatorio applicato in caso di violazione delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, AGCS, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, fa affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

AGCS garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

### **I) Il riesame del sistema**

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui alla precedente paragrafo, il sistema adottato da AGCS per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'attività di riesame in commento, dovrà tra l'altro basarsi su:

- statistiche infortuni;
- statistiche riconducibili allo stress lavoro correlato;
- risultato dell'attività di monitoraggio effettuata;

- azioni correttive intraprese;
- rapporti sulle emergenze;
- segnalazioni pervenute dall'OdV.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

**CAPITOLO 16 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO (Art. 25 octies del Decreto)**

**16.1. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Il presente capitolo 16 si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001 (introdotti dal Decreto Antiriciclaggio).

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie della presente famiglia di reati ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, data l'operatività di AGCS Italy.

\* Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato, inserita in via prudenziale, si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel cambiare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nello spostamento di denaro, beni o altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di attività idonee a celare l'origine illecita dei proventi.

Non può essere autore del reato chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto dal quale provengono le utilità riciclate.

\* Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c. p.)

Tale ipotesi di reato, inserita in via prudenziale, si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale.

Il reato non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio.

A differenza del riciclaggio, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

\* *Autoriciclaggio (ART. 648 TER.1 C.P.)*

La nuova fattispecie è stata inserita dall'art.3 l.n.186/2014 al fine di superare, anche in ottemperanza ad indicazioni di fonte internazionale, uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal cd. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile a titolo di riciclaggio o impiego l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

Anziché provvedere alla semplice eliminazione delle clausole espressive di tale "privilegio" dalle fattispecie degli artt. 648 bis e 648 ter, il legislatore ha inserito una fattispecie di nuovo conio, sanzionata meno severamente.

Il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa. .

L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Premesso che presupposto comune di tutte e quattro le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 bis , 648 ter e 648 ter. 1 c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre le rimanenti richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza e alla quarta, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

## **16.2 Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili e Attività strumentali che AGCS ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

### **A) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie della Branch, con specifico riferimento alla gestione delle entrate (Incassi, Disinvestimenti di Liquidità, etc.) e delle uscite (Investimenti della liquidità, Acquisti, Consulenze, Provvigioni, Liquidazione sinistri, Incentivi, etc.).

### **B) Rapporti con i fornitori**

Attività rilevante in considerazione del rischio di acquisto da fornitori aziendali di materiale proveniente da precedente attività delittuosa.

## **16.3 Principi generali di comportamento**

I Destinatari devono attenersi – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio individuate in precedenza – a regole di

condotta conformi a quanto prescritto nel presente Modello e nelle *policy* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei Reati di Riciclaggio, finanziamento del Terrorismo e con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Branch, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio, finanziamento del terrorismo o con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori e Partner anche stranieri;
- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del business aziendale, ovvero beneficiari di atti di disposizione del patrimonio libero della Branch;
- monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
- non effettuare alcuna operazione – in via diretta o per il tramite di interposta persona – con soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nella Lista Paesi predisposta da Allianz;
- non riconoscere compensi a favore di Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti in ambito locale;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

- non selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, la Branch adotta procedure in applicazione delle quali:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner risultino completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.

#### **16.4 Principi specifici per le procedure**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 16.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

Inoltre, a presidio dei reati fonte dell'Autoriciclaggio, si considerino le disposizioni riportate nelle Parti Speciali e poste a mitigazione di tutte le fattispecie di Reato a cui la Branch risulta esposta, con particolare riferimento ai Reati Societari e ai Reati di Criminalità Organizzata.

##### **A) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

Al fine di scongiurare il pericolo di commissione dei reati previsti nella presente Parte Speciale, è necessario:

- che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Branch gestiti da terzi.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i Dipendenti, gli Organi Societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentano quanto segue:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia;
- siano posti in essere controlli sulle attività di selezione delle Controparti Contrattuali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Fornitori.

## **CAPITOLO 17 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25 novies del Decreto)**

### **17.1. Le Fattispecie dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 novies del D.lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie che sono state individuate come rilevanti nel contesto organizzativo/operativo della Branch (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- \* *Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3. legge sul diritto d'autore)*

In relazione alle varie fattispecie delittuose di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, costituiscono presupposto di una responsabilità dell'ente esclusivamente le seguenti condotte:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto è l'onore e la reputazione dell'autore.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Branch qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi possano essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

- \* Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis legge sul diritto d'autore.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per ciò che concerne i software, ai sensi del primo comma, il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Per ciò che concerne le banche dati, il secondo comma della stessa norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati, o, ancora, distribuisca, venda o conceda in locazione una banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla legge sul diritto d'autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato si richiede lo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo anche non prettamente economico (fine di profitto).

## **17.2 Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili che AGCS ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

### **A) Gestione del sistema informativo e delle licenze software**

L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione del sistema informativo e delle licenze software, in particolare in relazione alla gestione, utilizzo e riproduzione di software tutelati da diritto da autore all'interno della rete aziendale)

### 17.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria pertinenza.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *novies* del D.lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- a. tenere comportamenti attinenti all'utilizzo di risorse e sistemi informatici che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé le fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- b. divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- c. utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- d. utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore.

Al fine di limitare le rischiosità connesse alle tipologie di reato qui considerate, la Branch, anche per il tramite della Società di Service che le fornisce i servizi IT:

- a. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle password per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Branch;
- b. regola, attraverso opportune policy, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- c. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;

- d. predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione dei server della Branch;
- e. predisporre e mantenere adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
- f. effettuare, per quanto possibile, controlli periodici sui contenuti del sito internet aziendale.

#### **17.4 Principi specifici per le procedure**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 17.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

##### **A) Gestione del sistema informativo e delle licenze software**

La Branch pone in essere i seguenti adempimenti:

- adotta misure specifiche che impediscano l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Branch, non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa o per i quali non si possiede la necessaria licenza d'uso;
- verifica periodicamente la corrispondenza tra i software installati nei singoli sistemi informatici aziendali ed il numero di licenze ottenute per il relativo utilizzo;
- richiama periodicamente in modo inequivocabile i propri Dipendenti, anche attraverso apposita attività di formazione, ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- in generale, predisporre e mantenere adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali.

## **CAPITOLO 18 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25 decies del Decreto)**

### **18.1. La fattispecie del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Con l'articolo 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione", è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-decies.

Si tratta del reato commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

### **18.2. Attività sensibili**

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili che AGCS Italy ha individuato al proprio interno in relazione al reato in oggetto, sebbene in via generale per tipologia di business la Branch presenti un limitato grado di esposizione al rischio di integrazione del reato in esame:

- gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale, con particolare riferimento a:
  - ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con l'attività aziendale, anche a livello transnazionale;
  - ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con la prestazione di coperture assicurative o di garanzie fidejussorie aventi implicazioni transnazionali.

### **18.3. Principi generali di comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-decies del D.lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Branch o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

È inoltre vietato:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore della Branch.

**CAPITOLO 19 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE  
(art. 25 duodecies del Decreto)**

**19.1. La fattispecie di reato**

Il delitto di “impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto 231, all’articolo l’art. 25-duodecies, dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Sono inoltre trattati per analogia di presidi, nella presente Parte Speciale, i delitti contro “la personalità individuale”, con specifico riferimento a quanto previsto dall’art. 603-bis del codice penale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, a decorrere dal 4 novembre 2016.

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione di tali delitti, in quanto ritenuto rilevante in relazione all’attività produttiva svolta dalla Branch (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- *Delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001)*

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
  - b) minori in età non lavorativa;
  - c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all’articolo 603-bis, c.p.
- *Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)*

Sebbene i reati della specie di cui all'art. 25-quinquies siano stati esclusi dalla trattazione del presente Modello, in quanto ritenuti non applicabili, se non in via remota, si richiamano limitatamente al cd. Reato di "Caporalato", di cui all'art. 603-bis del c.p..

Tale reato si configura quando chiunque:

- a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

## 19.2. Attività Sensibili

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili che AGCS Italy ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui al presente capitolo, sebbene in via generale per tipologia di business la Branch presenti un limitato grado di esposizione al rischio di integrazione del reato in esame:

- **Assunzione e gestione di personale dipendente comunitario e/o extra-comunitario:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi – nell'ottica della possibile

commissione dei delitti in oggetto – all'impiego in azienda di personale dipendente comunitario e/o extracomunitario senza regolare permesso di soggiorno.

In particolare, con riferimento alle Attività Sensibili in esame si applicano:

- la richiesta e la verifica del permesso di soggiorno;
- il monitoraggio e il rinnovo del permesso di soggiorno;
- la verifica dei limiti di età;
- la verifica delle condizioni di lavoro;
- la verifica della regolarità contributiva;
  
- il rispetto delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro applicabili.

### **19.3. Principi generali di comportamento**

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria pertinenza.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi (anche internazionali) vigenti e applicabili alla realtà aziendale, nonché alle procedure ed ai regolamenti aziendali e di Gruppo e alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello.

Ai Destinatari sopra individuati è fatto in particolare divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquies, limitatamente a quanto disposto dall'art. 603-bis del c.p., e dall'art. 25-duodecies del Decreto 231;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato qui considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

A tal fine la Branch:

- considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- vieta l'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e vieta di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano;
- assicura massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto per conto della Branch stessa;
- si attiene alle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
- assicura la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

#### **19.4. Principi specifici per le procedure**

Relativamente all'attività di assunzione e gestione di personale dipendente comunitario e/o extracomunitario si applicano i principi di seguito enunciati.

Infatti a presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Branch:

- si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni;
- si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, si attiva presso le autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire

l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;

- in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- controlla che in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Branch;
- assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda – inter alia – l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Branch.

**CAPITOLO 20 – REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO)****20.1. La fattispecie di reato**

I “Reati Tributari” sono stati introdotti nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto 231, all’articolo l’art. 25-quinquesdecies dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione di tali reati, in quanto ritenuto rilevante in relazione all’attività produttiva svolta dalla Branch (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000)

Tale reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2 comma 2-bis, D. Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indichi, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a euro centomila.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione Finanziaria, indichi, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- (i) l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

La fattispecie considera il fatto commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, D. Lgs. 74/2000)*

Tale reato si perfeziona nell'emissione o rilascio di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000)*

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di un importo inferiore a euro centomila.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Tale reato si configura allorché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, un soggetto occulti o distrugga, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Branch.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Il reato si configura quando chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

È inoltre punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

La pena è aumentata se l'ammontare summenzionato è superiore a Euro duecentomila.

## **20.2. Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili e Attività strumentali che AGCS ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

### **A) Acquisto di beni e servizi**

Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, riferita a soggetti privati, specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali,

commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza. Ed in particolare con riferimento alle attività di:

- gestione della selezione del fornitore di servizi (inclusa processo di qualifica / accreditamento del fornitore);
- gestione della fase di definizione dell'acquisto di servizi ;
- gestione del controllo sull'effettività del servizio acquistato (es. ricevimento dei beni /attestazione di avvenuta prestazione dei servizi);
- gestione della contabilità dei pagamenti (e in particolare con riferimento alla fase di autorizzazione al pagamento) e delle uscite (Investimenti della liquidità, Acquisti, Consulenze, Provvigioni, Liquidazione sinistri, Incentivi, etc.).

#### **B) Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti privati**

L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione dei rapporti di alto profilo con clientela privata potenziale e con intermediari assicurativi (agenti e broker), nell'ambito dell'attività assuntiva della Branch, ed in particolare:

- attività di negoziazione, stipula e gestione dei contratti attivi con clientela privata (collocamento di prodotti assicurativi, ivi incluse le "polizze direzionali");
- definizione delle provvigioni dell'intermediario, nell'ambito della gestione contrattuale degli agenti/broker.

#### **C) Fatturazione infragruppo**

L'attività sensibile in esame riguarda la possibilità di emettere fatture intercompany per operazioni inesistenti.

#### **D) Redazione e conservazione dei documenti contabili e comunicazioni dirette ad AGCS SE**

L'Attività Sensibile in esame riguarda i seguenti aspetti:

Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:

- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori);

- gestione amministrativa e contabile dei fornitori, dei cespiti, e dei clienti (anche con riferimento ad operazioni inter-company);
- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti passivi e relativi interessi, ecc.);
- verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.

**E) Gestione della fiscalità aziendale (anche in relazione agli ambiti legati al consolidato fiscale e consolidato IVA), con particolare riferimento alle seguenti attività:**

- compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- liquidazione delle imposte.

### **20.3. Principi generali di comportamento**

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria pertinenza.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001).

In particolare, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli tra le attività di gestione delle contabilità aziendale e la successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, tra le attività di determinazione delle imposte, effettuazione delle scritture contabili e versamento delle imposte dovute;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;

- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni/ certificazioni e il conseguente versamento all'Agenzia delle Entrate.

Ai Destinatari del Modello è inoltre fatto divieto di:

- emettere fatture per operazioni ovvero attività non effettuate, ovvero effettuate parzialmente rispetto agli accordi contrattuali stipulati con la controparte;
- effettuare pagamenti a soggetti terzi senza previa verifica della presenza del bene o del servizio reso ovvero dell'effettiva ricezione del bene oggetto della fattura ricevuta;
- effettuare pagamenti a soggetti terzi non compresi nel rapporto contrattuale intercorrente tra la Branch e la controparte titolare del contratto;
- registrare a contabilità movimenti bancari, attivi o passivi, che non abbiano una corrispondenza effettiva in documentazione contabile probante l'effettiva ricezione ovvero messa in opera del servizio reso o ricevuto;
- indicare nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, avvalendosi a titolo esemplificativo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- omettere di presentare le dichiarazioni previste dalla normativa di riferimento;
- omettere il versamento delle imposte dovute;
- occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, del volume di affari o di altri elementi economico / patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte;
- porre in essere simulatamente operazioni di alienazione o altri atti fraudolenti su beni propri o altrui beni con la finalità di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva eventualmente attivata dall'Amministrazione Finanziaria.

#### **20.4. Principi specifici per le procedure**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 20.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

- identificazione di ruoli e responsabilità relativi alla gestione della fiscalità in senso lato;
- aggiornamento / formazione alle Strutture Organizzative che intervengono nel processo di gestione della fiscalità;
- monitoraggio delle scadenze fiscali, in relazione sia all'invio delle dichiarazioni che all'effettuazione dei pagamenti dovuti;
- verifiche a campione sulle scritture contabili rilevanti a fini fiscali, al fine di verificarne la corretta classificazione / trattamento, la coerenza con le indicazioni normative ed i principi contabili di riferimento, nonché la relativa documentazione di supporto;
- previsione di attività di controllo e monitoraggio nell'ambito delle attività di predisposizione, verifica e trasmissione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali (con riferimento sia alle dichiarazioni annuali / periodiche che alle dichiarazioni conseguenti alla messa in liquidazione, alle dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, alle dichiarazioni di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, etc.);
- previsione di attività di controllo e monitoraggio nell'ambito delle attività di liquidazione e versamento delle imposte.

Inoltre, a presidio dei reati tributari, si considerino le disposizioni riportate nelle Parti Speciali e poste a mitigazione di tutte le fattispecie di Reato a cui la Branch risulta esposta, con particolare riferimento ai Reati Societari e ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

## APPENDICE 1 – I REATI PREVISTI DAL DECRETO

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, precisando tuttavia che si tratta di un elenco oggetto di periodiche integrazioni da parte del Legislatore:

- 1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):
  - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
  - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 *bis* c.p.);
  - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
  - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
  - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 23 dicembre 1986 n. 898);
  - Peculato (art. 314 c.p.);
  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
  - Concussione (art. 317 c.p.);
  - Corruzione (art. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322 *bis* c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi

dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (322 bis c.p.);

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635- quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

3 Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter):

- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

4 Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 29- *quater*);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.lgs. 286/1998, art. 12);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

5 Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-*bis*):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

6 Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis* 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

7 Reati societari, introdotti dal D.lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*ter*):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqes* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.);
- Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);

- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15/12/1979, n. 625 convertito con modifiche in L. 6/02/1980, n. 15);
  - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
- 9 Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.lgs. 39/2014 (art. 25 *quinquies*):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600-*bis*, commi 1 e 2, c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
  - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.);
  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-*quater*. 1);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.).
- 10 Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*sexies*):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/1998);
  - Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/1998).

- 11 Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-*septies*):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
- 12 Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, introdotti dal D.lgs. 231/2007 e dalla Legge, n° 186 del 15 dicembre 2014 (art. 25-*octies*):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).
  - Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).
- 13 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-*novies*):
- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-*bis*), Legge 633/1941);
  - Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
  - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o

- imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, comma 2, Legge 633/1941);
  - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della

Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater*, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter* comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal

diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter* comma 2, Legge 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-*bis*, comma 2 di detti dati (art. 171-*septies*, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, Legge 633/1941).

14 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-*decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

15 Reati ambientali, introdotti dal D.lgs. 121/2011 (art. 25-*undecies*):

- Inquinamento ambientale (452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (452 octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452 quaterdecies c.p.);

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/2006, art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/2006, art. 258);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259);
- Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993 art. 3).
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.lgs. n. 202/2007);

- 16 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.lgs. 109/2012 (art. 25-*duodecies*):
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12 e 12-*bis* del D.lgs. n. 286/1998).
- 17 Reato di Razzismo e xenofobia, introdotto nel Decreto dalla L.167/2017 (art. 25 *terdecies*):
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 640-*bis* c.p.).
- 18 Frodi sportive (Art. 25-*quaterdecies*):
- Frode in competizione sportive (art. 1 Legge 401/1989);
  - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/1989).
- 19 Reati Tributari (Art. 25-*quinqüesdecies*):
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D. Lgs. 74/2000, art. 2, comma 1);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D. Lgs. 74/2000, art. 2, comma 2 bis);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D. Lgs. 74/2000, art. 3);
  - Dichiarazione infedele (D. Lgs. 74/2000, art. 4);
  - Omessa dichiarazione (D. Lgs. 74/2000, art. 5);
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D. Lgs. 74/2000, art. 8, comma 1);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D. Lgs. 74/2000, art. 8, comma 2 bis);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (D. Lgs. 74/2000, art. 10);
- Indebita compensazione (D. Lgs. 74/2000, art. 10-quater);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D. Lgs. 74/2000, art. 11).

20 Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies):

- Disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 43/1973).